



**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
GIURISPRUDENZA**

*Tesi di laurea in  
Sociologia del diritto e delle professioni legali*

**PROSTITUZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO  
DEL CORPO FEMMINILE.  
UN'ANALISI SOCIO-GIURIDICA**

Relatrice:

*Chiarissima Prof.ssa  
Isabel Fanlo Cortes*

Candidata:

*Celeste Sciutto*

Anno accademico 2021-2022

## **Indice**

### **Introduzione**

### **Capitolo primo**

#### **Prostituzione. ricostruzione storico, giuridica**

1. Definizione del termine
2. Origini storiche della prostituzione
  - 2.1. I sumeri
  - 2.2. I Romani
  - 2.3. I Greci
3. Prostituzione e religione
  - 3.1. Le grandi religioni: il Cristianesimo
  - 3.2. Il cristianesimo e la prostituzione
  - 3.3. Tolleranza e patronato
  - 3.4. Doppia morale
4. L'Islam
  - 4.1. Mut'a
  - 4.2. Concubine
  - 4.3. Prostituzione e corano
5. Confucianesimo e taoismo
  - 5.1. Le cortigiane
  - 5.2. I bordelli
6. Le prostitute dei re
7. La regolamentazione giuridica della prostituzione e i suoi effetti

### **Capitolo secondo**

#### **Regolamentazione della prostituzione. Diverse modalità e impostazioni teoriche**

1. Approccio regolamentarista
  - 1.2. Neo – regolamentarismo
    - 1.2.1 La Germania
    - 1.2.2 L'Olanda

2. Approccio proibizionista
  - 2.1 Neo - proibizionismo
    - 2.1.1. Svezia
3. Approccio abolizionista
4. Il caso Italia: analisi e dibattito sulla legge Merlin
  - 4.1. Impianto della legge e previsioni
  - 4.2. Contrapposizione politica e sociale suscitata dalla legge
5. La legge Merlin oggi e le prospettive di riforma
  - 5.1. Progetti di riforma della legge merlin

### **Capitolo terzo**

#### **Femminismo e prostituzione. Il dibattito femminista tra diritti e oppressione**

1. Femminismi
  - 1.1. La prima ondata
  - 1.2. La seconda ondata
  - 1.3. La terza ondata
2. Contro la mercificazione della donna
3. Sex positive
4. *Femminisme pute*
  - 4.1. Anni 2000
  - 4.2. Inversione dello stigma
5. Prostituirsi, diritto o violenza?
  - 5.1. La scelta volontaria
6. Prostituzione e consenso
  - 6.1. Definizione di consenso
  - 6.2. Consenso sessuale
  - 6.3. Limite temporale del consenso
7. Prostituzione e lavoro

### **Conclusione**

## **RINGRAZIAMENTI**

Vorrei dedicare qualche riga a chi mi ha accompagnato in questi anni, partecipando ciascuno a modo suo, alla mia esperienza universitaria.

Ringrazio la mia relatrice, la Prof.ssa Isabel Fanlo Cortes, per avermi guidato nella stesura di questo lavoro con gentilezza e disponibilità, avendomi trasmesso la fiducia necessaria affinché la tesi prendesse forma giorno dopo giorno.

Ringrazio la mia famiglia per avermi sempre sostenuto e creduto in me, anche nei momenti difficili.

In particolare ringrazio i miei genitori per il loro sostegno economico che mi ha permesso di dedicarmi agli studi e intraprendere questo percorso, nonché per avermi spinto, con il loro impegno, a interessarmi alle tematiche sociali.

I miei fratelli per essere stati compagni di crescita e avermi aiutato ad approfondire il mio senso critico.

Ringrazio Fabio, perché anche se arrivato negli ultimi anni del mio percorso, ha saputo credere nelle mie capacità, spronandomi quando volevo arrendermi.

Infine ringrazio i miei amici e compagni di corso, Bianca, Nikoletta e Pietro.

Bianca per aver condiviso con me gli inizi, le sveglie all'alba e le corse al treno, quando ancora matricole inesperte ci sforzavamo di trovare un senso alle cose.

Nikoletta per avere reso più leggere le ore di lezione e di studio negli anni successivi, per essermi stata amica, prima che collega.

Pietro per essermi stato amico sempre, nonostante le strade diverse intraprese, per il suo cuore immenso e la capacità di far sentire tutti nel posto giusto.

Infine ringrazio me stessa perché nonostante le mille difficoltà non ci siamo arrese, ci siamo perse e ritrovate infinite volte, senza smettere di credere in questo traguardo.

## INTRODUZIONE

La scelta dell'argomento alla base di questa trattazione è dovuta all'interesse suscitato in me dalla lettura di un testo, trovato curiosando tra gli scaffali di una libreria genovese. Il libro in questione è "*Fiere di essere puttane*", scritto da Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser<sup>1</sup>, che ho scoperto poi essere fondatrici e attiviste del movimento *LesPutes*. Il libro, di poche pagine, costituisce il manifesto politico del movimento, sorto per rivendicare diritti in capo alle sex workers, di cui le due donne sono rappresentanti. Il titolo mi ha colpito subito molto, la provocazione diretta rivolta al lettore e la rivendicazione di un termine stigmatizzante, mi ha suscitato molte domande. Ha animato in me l'interesse a conoscere quali fossero le motivazioni di queste donne nel loro essere "fiere" di un ruolo così fortemente dibattuto.

Ho pensato che fosse interessante approfondire il fenomeno della prostituzione e del mercato del sesso e capire che cosa ci sia oltre alla tratta, a cui tale fenomeno è spesso associato.

Senza minimamente sottovalutare il fatto che la prostituzione sia spesso sinonimo di sfruttamento, soprattutto di donne e persone trans, spesso schiavizzate e costrette a vendere il proprio corpo, ho deciso di indagare anche le ragioni alla base del pensiero di coloro, come le attiviste dei movimenti delle sex workers, che rivendicano la libertà di prostituirsi, richiamandosi al diritto di disporre del proprio corpo a fini sessuali. In quest'ottica, secondo queste attiviste, la pratica può diventare un mezzo di emancipazione femminile, addirittura strumento di lotta femminista.

Determinante, nella mia decisione di trattare l'argomento, è stato anche lo scritto di Alberto Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*<sup>2</sup>, il quale riflette sul bene giuridico tutelato dalle norme italiane sul meretricio, a partire da una riflessione sul diritto all'autodeterminazione, comprendente l'autodeterminazione sessuale quale piena disponibilità del corpo a fini sessuali.

Queste considerazioni mi hanno portato a riflettere, in termini generali, su come spesso il legislatore, quando interviene su argomenti come la prostituzione, appaia influenzato da intenti moralizzatori e voglia intervenire sui costumi della società, secondo un bilanciamento

---

<sup>1</sup> Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009

<sup>2</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "*ArchivioPenale*", LXXI-1, 2019, pp. 1 - 43

tra diversi valori. Valori che spesso portano al contenimento sociale e sono condizionati dalla cultura religiosa dominante.

La trattazione è articolata in tre diversi capitoli, il primo incentrato sulla ricostruzione storico-giuridica del fenomeno della prostituzione; il secondo inerente ai modelli di regolazione giuridica dello stesso e infine, il terzo diretto alla disamina del dibattito femminista in merito.

Nel primo capitolo, secondo un approccio storico, mi sono concentrata sulle accezioni che il termine 'prostituzione' ha assunto in diversi contesti storici e nazionali.

Osservando come la concezione di determinate pratiche sociali muti a seconda del contesto e con essa la rilevanza giuridica e sociale che viene data a tali pratiche, ho ripercorso l'evoluzione storica del diritto italiano in merito, dal periodo immediatamente post unitario fino al periodo fascista. Nel corso dell'analisi mi è apparso evidente come nel regolare determinati fenomeni quali la prostituzione, si finisca per investire altri ambiti, quali il controllo sul corpo femminile, la c.d. pubblica decenza, dove si incrociano spesso stereotipi di genere e giudizi moralistici.

Nel secondo capitolo, seguendo un'ottica comparatistica, ho preso in considerazione diversi contesti nazionali, quali la Germania, l'Olanda e la Svezia, con l'intento di analizzare i diversi modelli legislativi (regolamentarismo, proibizionismo e abolizionismo), adottati dagli stati per legiferare in materia di prostituzione, nonché le loro declinazioni moderne.

Nell'ultima parte del capitolo mi sono concentrata sul caso italiano, analizzando la normativa corrente (l. 75/1958) in materia di prostituzione. In particolare, ho ricostruito il dibattito che ha coinvolto la società civile all'epoca della promulgazione della legge Merlin, analizzando le obiezioni presentate nel corso degli anni ed evidenziando le angosce e credenze del tempo, legate a un'organizzazione sociale d'impronta patriarcale. Ho quindi dedicato il paragrafo conclusivo del capitolo alle prospettive di riforma della legge, auspiccate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, nonché dalla società civile.

Sono quindi giunta al terzo capitolo, dove ho affrontato specificamente il punto di vista femminista a proposito del meretricio. Come noto, tale punto di vista non è univoco, anche perché, in termini più generali, il femminismo, inteso sia come elaborazione teorica, sia come movimento politico, partendo dalla comune critica al patriarcato, esprime spesso posizioni molto divergenti. E così si verifica a proposito della prostituzione, che è anzi un tema molto divisivo all'interno delle prospettive femministe, anche a livello accademico.

Da un lato vi è la critica alla prostituzione sviluppata nell'ambito del femminismo radicale dall'insigne giurista Catherine Mackinnon, dall'altra il pensiero delle femministe c.d. sex positive, che ho analizzato tramite l'esperienza francese del movimento Les Putes.

Il dibattito in merito appare molto polarizzato e ciò tende a oscurare la complessità del fenomeno di cui stiamo parlando: da un lato, il contratto di lavoro a cui si riferiscono le sex worker è di difficile equiparazione a una normale compravendita, perché riguarda la messa in gioco del corpo femminile e coinvolge necessariamente rapporti di potere, dall'altro occorre distinguere le situazioni riconoscendo l'esistenza di persone sfruttate e senza negare soggettività a quelle donne, che avendo altre opzioni, intendono comunque prostituirsi.

Ho quindi analizzato che cosa voglia dire compiere una scelta volontaria, quando alla base delle scelte di una persona vi sono influenze sociali, credenze e stereotipi cui è sottoposta, rendendo difficile stabilire quando una scelta sia veramente tale.

Passando poi al concetto di consenso in riferimento alla possibilità di acconsentire alla pratica prostitutiva, ma anche all'inverso, per de-costruire l'immaginario collettivo della prostituta quale donna sempre disponibile in ogni momento e a qualunque pratica, perdendo la considerazione di persona e diventando oggetto sessuale.

Infine, ho analizzato la possibilità della prostituzione quale lavoro, secondo il pensiero di alcune studiose come Daniela Danna e le istanze dei movimenti di sex workers.

Lo scopo di questa trattazione non vuole essere quello di difendere il punto di vista delle attiviste sex workers, né di portare avanti la loro battaglia rivendicando un mutamento sociale e normativo che riconosca la prostituzione quale lavoro. Lo scopo è quello di offrire elementi di riflessione su queste istanze, sulla possibilità che possano esistere altri punti di vista e modi di vivere la sessualità, diverse concezioni del fenomeno prostitutivo che meritano di essere considerate.

La trattazione vuole riconoscere il ruolo sociale di queste rivendicazioni, i mutamenti che comportano nei costumi contemporanei e le connessioni che tali istanze hanno con il modo di vivere delle nuove generazioni, le quali tendono ad assumere una sessualità più libera e a concepire il corpo in maniera differente, maggiormente svincolata da imposizioni esterne, morali e sociali.

Ritengo che ogni istanza, se non contraria ai principi democratici su cui si fonda lo Stato di diritto, merita considerazione e rispetto, essendo imprescindibile che un individuo possa auto-

determinarsi secondo le proprie aspirazioni e credenze, senza per questo incorrere in condanne morali.

**CAPITOLO I**  
**PROSTITUZIONE**  
**RICOSTRUZIONE STORICO – GIURIDICA**

*1. Definizione del termine*

Da un punto di vista etimologico il termine prostituzione deriva dal latino, «pro» e «statuere», «collocare».

Si riferisce al «mettere in mostra», offrire, vendere, cedere in cambio di denaro o altri favori ciò che non può essere oggetto di lucro come il proprio corpo, il proprio ingegno, le proprie capacità o la propria arte <sup>1</sup>.

La prostituzione viene ritenuta da alcuni, un contratto di compravendita atipico, il cui oggetto è un bene indisponibile.

Tale contratto istituisce uno scambio tra due soggetti, tra una capacità e un vantaggio, il quale avviene tra la prostituta e il cliente, in modo “trasparente” e “negoziato”, configurando una pratica distinta e chiaramente identificabile <sup>2</sup>.

Sia dal punto di vista giuridico, sia da quello sociale, il fatto che lo scambio sottinteso a questo tipo di compravendita, avvenga tra il corpo di una persona e una somma di denaro, rende la prostituzione un argomento dibattuto.

L’art 5 del codice civile italiano recita:

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume<sup>3</sup>.

Dall’ordinamento italiano la disposizione del proprio corpo è limitata per ragioni giuridiche (di conformità alla legge) e per ragioni di ordine sociale (di moralità e buon costume).

La prostituzione costituisce disposizione del proprio corpo, la quale potrebbe nel tempo, rappresentare una lesione fisica dell’agente, ma che in principio concretizza una violazione del buon costume.

---

<sup>1</sup> Definizione del termine, prostituire, enciclopedia Treccani

<sup>2</sup> G. Garofalo Geymonat, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna, 2014 p. 9

<sup>3</sup> Art 5, codice civile italiano

L'intento della norma del codice civile è quello di tutelare la salute dei consociati, limitandone la sfera d'azione.

La sfera d'azione dell'individuo viene limitata in virtù di un diritto fondamentale quale la salute, tutelata anche dal dettato costituzionale, all'art 32.

Tuttavia per lo scopo di questa trattazione, assume particolare rilievo il fatto che l'azione dell'individuo venga limitata da norme morali, le quali influenzano profondamente la base giuridica del nostro paese.

Il delitto di prostituzione nasce come contrario alla moralità pubblica e al buon costume, nel 1957 la legge Merlin, opera un cambiamento sul bene giuridico tutelato dalla norma, individuandolo nella dignità e libertà della persona umana; cambiamento che non viene recepito dalla dottrina e dalla giurisprudenza fino a tempi recenti <sup>4</sup>.

L'atto di prostituirsi sottintende un rapporto di tipo sessuale tra la prostituta e il cliente, ma la definizione giuridica di che cosa sia un rapporto sessuale, comprende più comportamenti rispetto alla definizione comune.

La Corte di Cassazione con sentenza n° 25464/2004 ha precisato che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, ma da un qualsiasi atto sessuale compiuto dietro pagamento di un corrispettivo, finalizzato a soddisfare la libidine di un soggetto altro <sup>5</sup>.

Secondo la medesima sentenza gli atti sessuali, menzionati, possono quindi anche essere autoprodotti ed eseguiti dal soggetto agente.

Tale definizione rende irrilevante che i soggetti si trovino concretamente nello stesso luogo per il compimento dell'atto <sup>6</sup>.

Nell'ordinamento francese invece, la prostituzione viene caratterizzata non tanto dall'atto materiale in sé, quanto dall'intento e dalla proposta del soggetto agente.

## *2. Origini storiche della prostituzione*

La prostituzione ha origini antiche, essa affonda le sue radici agli albori della società umana. È un fenomeno umano e accompagna lo sviluppo della società moderna, assumendo forme e significati differenti a seconda delle epoche storiche.

---

<sup>4</sup> Cassazione, sentenza n. 35776/2004

<sup>5</sup> Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 25464/ 2004, prostituzione a mezzo internet

<sup>6</sup> Ivi

L'intento di questo capitolo è indagare le implicazioni storiche della prostituzione per capirne il significato giuridico e sociale.

Pratiche simili alla prostituzione si riscontrano già presso i popoli antichi, nelle tribù native dell'Asia e dell'Africa, ma è probabile che tutti i popoli praticassero una certa promiscuità sessuale, di difficile differenziazione da una vera e propria prostituzione. Anticamente il concetto di verginità non aveva un significato particolare e la condivisione dei beni, e delle donne, era prassi comune.

La verginità, e con essa la castità, assumerà particolare valore solo con l'avvento del Cristianesimo, il quale prevederà tra i suoi dettami l'osservanza del celibato e del nubilato.

Precedentemente, in modo del tutto contrario, la verginità non veniva considerata come un valore, ma veniva ritenuta sconveniente sia per un uomo che per una donna.

Secondo la tribù indigena dei Kaska, popolazione tribale dell'Anatolia, non avere rapporti sessuali per un uomo adulto, poteva indurlo alla pazzia e per una donna, costituiva un ostacolo nella ricerca di un marito <sup>7</sup>.

Usanze simili erano presenti in altre popolazioni come le tribù indigene dell'Egitto o dell'America.

Presso i Tarahumara, un popolo originario dello stato del Chihuahua (Messico), durante le feste sacre, le donne avevano rapporti con diversi uomini del villaggio <sup>8</sup>.

In queste società la promiscuità sessuale compone il tessuto di cooperazione sociale, assistenza e tutela dei membri delle tribù.

Le donne del villaggio non ottenevano nessun compenso per essere state con gli uomini, ma in cambio di questo potevano essere certe che la tribù avrebbe offerto loro assistenza nel corso della propria vita.

Presso la Mongolia dell'est gli uomini potevano contrarre "matrimoni temporanei" con le loro donne. La pratica delle "mogli temporanee" nasceva tra mercanti e giovani donne, le quali avevano il compito di accompagnarli durante i loro viaggi e provvedere ai loro bisogni.

L'unione era a tempo determinato, di solito la durata di un viaggio, al termine del quale, il vincolo matrimoniale si scioglieva.

Al termine del rapporto la ragazza poteva trovarsi un altro compagno, a meno che non fosse rimasta incinta, in questo caso il vincolo doveva consolidarsi <sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> J. J. Honigman, *Culture and ethos of kaska society*, Yale University press, New Heaven, 1949, pp. 163 - 165

<sup>8</sup> B.L. Vern, *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoia, Città di Castello, 2015, p. 15

<sup>9</sup>Ivi, p. 14

Preso i popoli nativi la procreazione assume un ruolo importante: da essa discendono dei doveri in capo all'uomo, la cui tutela determina la consolidazione dei rapporti.

Anche presso i Kaska esisteva un istituto simile alle mogli temporanee, in quanto, secondo questo popolo, era importante che sia gli uomini che le donne avessero rapporti sessuali prima del matrimonio, esistevano delle unioni temporanee tra giovani uomini e donne rappresentanti un periodo di prova.

Questo periodo costituiva un modo per l'uomo, di esercitarsi alla vita matrimoniale e capire se la compagna andasse bene per sè. L'unione giungeva al termine con la gravidanza della donna, in occasione della quale, l'uomo doveva decidere se contrarre matrimonio con essa o abbandonarla. Nel caso avesse deciso di abbandonarla, la donna doveva cercarsi un altro compagno che provvedesse alla sua sussistenza<sup>10</sup>.

Queste forme di promiscuità sessuale non costituiscono prostituzione nel senso moderno del termine, ma forme simili, possiamo trovarle presso i popoli Navaho e presso gli indigeni africani dell'Alto volta, dove la prostituzione rappresentava per le donne, un'occasione per diventare indipendenti.

Presso i Navaho, abbracciando questa scelta, esse potevano crearsi una casa dove ricevere gli uomini del villaggio, provvedere liberamente a se stesse, nonché decidere di spostarsi di villaggio in villaggio<sup>11</sup>.

Per le donne africane la scelta rappresentava l'unico modo per liberarsi di un matrimonio sgradevole.

Esse quando fuggivano dal marito potevano essere accolte in altri villaggi solo come prostitute e se il marito avesse ritrovato la propria moglie, per riportarla a casa avrebbe dovuto risarcire gli uomini che erano stati con essa<sup>12</sup>.

## 2.1. I sumeri

I sumeri sono una popolazione stanziata intorno al IV secolo a. C., nella Mesopotamia meridionale, considerati il primo popolo edificatore di città e tra i primi a dotarsi di leggi scritte.

---

<sup>10</sup>Ivi, p. 16

<sup>11</sup>G. A. Reichard, *Navaho religion, bollingen foundation*, Princeton Legacy Library, New York 1950, p. 384

<sup>12</sup>G. Tessa, *Diepangwe: volkerkundliche monografie eines west africanischen negerstammens*, ernstwasmuth, berlin 1913, I, 108, trad. it. in B. L. Vern, *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoja, Città di Castello, 2015, p. 15

La più importante testimonianza di legge scritta sumera è la stele di Hammurabi o codice, un blocco di pietra vulcanica su cui sono incise 282 leggi, in caratteri cuneiformi.

La stele non è il primo codice scritto della storia, in quanto annovera dei predecessori anche presso gli stessi Sumeri, ma è considerato la massima espressione di codificazione legale prima dello *ius romano*<sup>13</sup>.

Nel codice troviamo disposizioni che riguardano la famiglia e la posizione della donna, nonché regole riguardanti la prostituzione e istituti ad essa assimilabili.

La parte che riguarda la famiglia va dal verso numero 127 al 194.

Le prime disposizioni sono dedicate all'adulterio, per cui venivano condannati sia la donna che l'amante, accetto alcune deroghe per il caso di abbandono della moglie da parte del marito.

Questo poteva avvenire per diverse ragioni, tra cui l'essere fatto prigioniero e l'essere fuggiasco. Nel primo caso se la donna non aveva di che vivere, le era permesso vivere con un altro uomo, rimanendo sposata al primo marito con cui doveva tornare in caso di liberazione.

Nel secondo invece, il marito fuggiasco, perdeva ogni diritto sulla propria moglie<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda la prostituzione, il codice di Hammurabi contempla sia la prostituta di mestiere che la cd. concubina, denominata all'interno del codice come seconda moglie<sup>15</sup>.

Al marito è permesso prendere una concubina nel caso la moglie non gli dia figli e nel caso in cui nascano dei figli dalla concubina, l'uomo può prenderla come seconda moglie.

La condizione della seconda moglie rimane precaria, in quanto può essere trattata al pari delle schiave. La prima moglie detiene un potere maggiore ed è ella che, quando la concubina non dia figli al marito, può decidere di venderla per denaro.

La prostituta di mestiere viene considerata come necessaria per i bisogni dell'uomo e per la serenità della vita matrimoniale. Al di fuori della vita familiare vigeva una discreta libertà sessuale e la prostituta veniva pagata dall'uomo per le sue prestazioni che potevano anche essere molto frequenti, ma non poteva vantare alcun diritto di natura diversa.

Anche gli Assiri riconoscevano tale mestiere, ma la prostituta veniva considerata una reietta, inferiore alle schiave. Chi svolgeva la professione doveva rendersi immediatamente

---

<sup>13</sup>Ivi, p. 19

<sup>14</sup>Codice di Hammurabi, versione online, versetti 133 – 136

<sup>15</sup> Ivi, versetti 144-149.

riconoscibile e uscire per le vie della città a capo scoperto, a differenza delle donne rispettabili che portavano il capo coperto con veli <sup>16</sup>.

## 2.2. I Romani

Nell'antica Roma la prostituta è *Meretrix* cioè *quae corpore meret*, colei che guadagna dal proprio corpo.

La prostituzione era legalizzata e le prostitute erano divise in tipologie: la prostituta di grado più basso era quella dei bordelli, salendo nella scala sociale, si trovavano le passeggiatrici che operavano in strada e le prostitute di alto rango, dette cortigiane.

I bordelli, chiamati lupanari o fornices, erano strutture gestite da un lenone o da una mezzana, *leno o lena* e le ragazze che ospitavano potevano essere libere o schiave. Erano posti poco salutari, organizzati in diverse *cellae* adibite ognuna a una ragazza.

Le porte delle stanze venivano sempre lasciate aperte e su di esse veniva appesa una targa su cui veniva scritto il nome della ragazza e la tariffa.

Per una questione di morale pubblica i lupanari potevano aprire solamente a partire dal tardo pomeriggio così da non deviare i giovani ragazzi dal proprio lavoro e dalle palestre <sup>17</sup>.

Le passeggiatrici, chiamate anche falene, nonché *nucticulae* cioè guardiane di tombe, esercitavano agli angoli delle vie, presso i bagni pubblici, nelle vie periferiche e nei cimiteri, presso le tombe ed i sepolcri <sup>18</sup>.

Le prostitute d'alto rango venivano definite cortigiane oneste: erano ragazze di buona famiglia e tra le poche donne a saper leggere, comporre e suonare strumenti musicali. Questo era fondamentale per il loro compito, in quanto dovevano intrattenere i propri clienti non solo per scopi sessuali. Avevano una maggiore libertà di scelta rispetto alle altre ragazze, potendo anche rifiutare clienti.

Alcune di loro divennero molto influenti e furono cantate ed ammirate da diversi poeti, tra le quali Lesbia, musa di Catullo e Corinna, ispiratrice degli *Amores* di Ovidio.

La più famosa cortigiana romana fu Flora cui vennero dedicati i Florales, baccanali romani in suo onore, durante i quali si tenevano giochi e spettacoli mimici.

---

<sup>16</sup> B. L. Vern, *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoia, Città di Castello, 2015, p. 24

<sup>17</sup> Marziale, XIV, 148, 152; XIV 39 – 42

<sup>18</sup> Ivi, I, 34

### 2. 3. I greci

Anche nella Grecia classica troviamo la figura della prostituta chiamata in modi diversi e con ruoli che si differenziano, a seconda della classe sociale di appartenenza.

Il gradino più alto della scala sociale veniva occupato dalle *etere*, dal greco *hetairai* cioè compagne. Esse accompagnavano gli uomini durante i loro simposi, riunioni che si tenevano tra uomini appartenenti ai medesimi *hetaireiai*, gruppi in cui si organizzava la società Ateniese.

Un' etera si accompagnava sempre con il medesimo signore, sposato o non e aveva il compito di accompagnarlo in pubblico, in quanto le mogli non avevano il permesso di uscire con i mariti.

Le donne atenesi rispettabili avevano il permesso di partecipare alla vita di società solamente in compagnia di altre donne.

I Greci avevano due visioni opposte della donna, da una parte l'etera, compagna e amante, la cui bellezza era curata e messa in risalto dai bei abiti; dall'altra la moglie e madre dei figli, il cui scopo era quello di essere una buona massaia e procreatrice, cui era vietato imbellettarsi e i cui interessi erano limitati.

Demostene scrisse in una sua arringa, che i Greci avevano a disposizione le etere per svagarsi, le concubine per le quotidiane esigenze sessuali, le mogli per procreare figli legittimi e contare su fedeli massaie <sup>19</sup>.

Nel tempo la seduzione degli uomini da parte dell'etera diventò una vera e propria arte. Le donne anziane istruivano le nuove generazioni di modo da assicurarsi amanti ricchi e disponibili.

Ovidio, negli *Amores*, racconta di come alle ragazze venisse insegnato quanto fosse importante che un loro amante intuisse la presenza di rivali, di modo da renderlo geloso e possessivo, assicurandosi che le sue attenzioni durassero nel tempo <sup>20</sup>.

Il rapporto con una etera non era esclusivo, in quanto si basava su un libero scambio tra prestazioni.

Laide di Corinto, ricordata come la donna più bella dei suoi tempi, si racconta essere stata contemporaneamente amante del filosofo Aristippo e del cinico Diogene <sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Demostene, *Contra Neaeram*, 122

<sup>20</sup> F. Bertini, (a cura di), *Ovidio, Amori*, Garzanti editori, Milano, 1983 p. 37 I, 8, 95

<sup>21</sup> R. L. Melero, *Le etère, cortigiane dell'antica Grecia*, in "National geographic", versione online, luglio 2020

L'etere, benché avessero il compito di intrattenere gli amanti, si differenziano dalle *aleutridi*, suonatrici di flauto e cedra, acrobate e danzatrici. Le quali avevano il compito di allietare gli uomini durante i loro banchetti, intrattenendoli ed eccitandoli ballando coperte solo di veli.

Le prostitute più comuni venivano chiamate con epiteti poco galanti, quali passeggiatrici o lupe. Di solito erano donne più mature dell'etere, le quali molto spesso avevano ricoperto tale ruolo, ma una volta sbiadita la bellezza giovanile avevano perso l'interessamento e la protezione dei loro signori.

Esercitavano negli angoli delle vie, oppure si sporgevano dalle finestre delle loro abitazioni tentando gli uomini ad entrare.

Le prime usavano indossare sandali con inciso sulla suola un messaggio, di modo che venisse lasciato sulla via al loro passaggio <sup>22</sup>.

Ad esercitare in casa erano di solito le donne più anziane, le quali accoglievano i loro ospiti in locali piuttosto bui così da ingannarne la vista. Facevano accompagnare gli avventori nelle loro stanze dalle loro serve, di modo da non farsi scoprire e pretendevano di essere pagate in anticipo <sup>23</sup>.

La classe più infima di prostitute erano i *pornoï*, ragazze che esercitavano all'interno dei bordelli. Questi furono istituiti da Solone, politico ateniese, per tutelare la morale pubblica e come modo per arricchire le casse dello stato.

Di fatto esisteva un vero e proprio "esattore delle prostitute" il quale aveva il compito di vigilare sui bordelli e riscuotere le tasse.

Seppur di rango inferiore rispetto alle passeggiatrici, le *pornoï* venivano considerate maggiormente pulite e la loro frequentazione più sicura, essendo i bordelli sottoposti a controllo.

### 3. Prostituzione e religione

La prostituzione molto spesso si intreccia con credenze religiose, sia per i popoli più antichi, sia per le grandi religioni, fra cui analizzeremo il Cristianesimo, l'Islamismo e il Confucianesimo.

---

<sup>22</sup> B. L. Vern., *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoya, Città di Castello, 2015

<sup>23</sup> M.D. Macleod, *Lucian, Dialouges of courtesans*, London, William Heinemann LTD, p. 355

Presso gli antichi la prostituzione è legata al culto di una divinità, in particolare la dea Afrodite. I rituali per venerare gli dei comprendono pratiche sessuali che vengono ricomprese nella prostituzione sacra.

Sia presso gli Assiri che i Greci per una ragazza la prostituzione in nome della dea Afrodite avrebbe contribuito a trovare marito.

I primi credevano che se una donna non avesse avuto rapporti sessuali pre-nuziali non ne avrebbe trovato uno e per questo motivo almeno una volta nella vita, le ragazze nubili, dovevano recarsi presso il tempio della dea Mylitta per prostituirsi.

Al tempio dovevano sedersi presso il recinto sacro della dea con una corona di corde sulla testa, con lo scopo di concedersi al primo uomo che avesse gettato una moneta d'argento.

[...] da allora in poi non daresti mai tanto da poterla possedere. Quelle che hanno un bell'aspetto fisico presto se ne vanno, mentre quelle di loro che sono brutte rimangono per molto tempo, non potendo soddisfare la legge; e alcune fra loro rimangono anche per un periodo di tre o quattro anni [...] <sup>24</sup>

I Greci invece ritenevano che una ragazza sprovvista di dote avrebbe potuto crearsene una prostituendosi in nome della Dea. A quel punto l'uomo che avesse deciso di sposarla avrebbe compiuto un atto di pietà religiosa.

### *3. 1. Le grandi religioni: il Cristianesimo*

A partire dall'Antico testamento e dalle origini della Chiesa, il cristianesimo condanna severamente sia la libidine che la prostituzione.

Ai cristiani veniva richiesta l'astinenza in segno di devozione e alcuni di loro si spinsero fino a compiere atti estremi per evitare di cadere nel peccato.

L'uomo doveva osservare il celibato e nel caso non ci riuscisse non aveva altra via che sposarsi: il matrimonio costituiva un male necessario per non cadere nella fornicazione<sup>25</sup>.

Nonostante la netta condanna della dottrina cristiana, la posizione della chiesa terrena e dei suoi padri fondatori, nei confronti del sesso, era di difficile definizione. Infatti il cristianesimo condannava la fornicazione e la poligamia, ma nella storia della religione e in particolare,

---

<sup>24</sup> L. Annibaletto, (a cura di), Erodoto le storie, volume primo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1982, p.146, I, 199

<sup>25</sup> B. L. Vern., *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoya, Città di Castello, 2015

nella tradizione mosaica, da cui esso derivava, erano numerosi gli esempi di profeti e uomini di chiesa che ebbero una vita coniugale e non, molto travagliata.

Secondo il Vangelo di Matteo lo stesso S. Pietro non osservava il voto del celibato e della castità, in quanto si apprende avesse una suocera e una moglie.

Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo<sup>26</sup>

Il cristianesimo rinnegava la poligamia, ma in questo modo venivano messi in discussione alcuni pilastri della legge mosaica, che governava la società ebraica del tempo. Infatti, era diritto dell'uomo ripudiare la propria moglie rimandandola a casa del padre, quando durante la prima notte di nozze, si avvedesse che ella non fosse vergine. Ciò che funzionava secondo la legge mosaica, si complicava con il cristianesimo che non prevedeva il divorzio e puniva chi avesse più di un amante nella propria vita.

Lo stesso S. Agostino racconta di come fosse difficile rispettare l'imposizione del celibato: nelle Confessioni, egli scrive di quanto cercasse di liberarsi dal peccato, rimanendo purtroppo attratto dai piaceri della carne e rammaricandosi di non prendere la via del matrimonio, volendo per se stesso, debolmente, un'alternativa più comoda<sup>27</sup>.

### *3. 2. Il cristianesimo e la prostituzione*

Sebbene una delle figure più importanti nella chiesa cristiana rimanga Maria Maddalena, la chiesa non accettò mai la condizione delle prostitute: erano considerate delle peccatrici, indegne del regno dei cieli.

Poiché le labbra della donna adultera stillano miele e la sua bocca è più morbida dell'olio; ma alla fine ella è amara come l'assenzio, tagliente come una spada a due tagli. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano direttamente allo Sceol<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Vangelo di Matteo 8, 14-16

<sup>27</sup> San Agostino, *Le confessioni*, versione online, libro VIII, 1.2

<sup>28</sup> *Sacra Bibbia Cristiana*, Proverbi 5:3-5, Editrice Elledici, Roma, 2009

In quanto peccatrici le prostitute dovevano essere salvate e numerosi ecclesiastici incominciarono ad addentrarsi nei bordelli per chiedere comizio con esse, nell'intento di convertirle al cristianesimo <sup>29</sup>.

Secondo il Vangelo di Luca la salvezza era possibile per coloro che si fossero pentiti e avessero dimostrato la propria fede per Dio.

Egli racconta di come una prostituta vedendo il Signore si prostrò ai suoi piedi e glieli lavò con le lacrime, in questo modo alla donna vennero perdonati tutti i peccati e fu ammessa al regno dei cieli.

Secondo teorie più avanti nel tempo anche la concezione della prostituzione cambia ed essa comincia a essere considerata come un utile ausilio per ovviare alla incapacità di continenza dell'uomo. Nonostante fosse peccaminosa era chiaro anche agli uomini di chiesa, che non si potesse abolire in quanto necessaria.

San Tommaso paragona la prostituzione alle fognature di un palazzo senza le quali si sarebbe inquinato velocemente e allo stesso modo la società cristiana senza le prostitute. Senza prostituzione l'uomo non avrebbe avuto modo di sfogare la propria inclinazione cadendo nella degenerazione <sup>30</sup>.

I padri della chiesa non mancavano comunque di mettere in luce la degradazione di questa condizione e di qualunque attività sessuale.

San Agostino riteneva che il coito fosse qualcosa di divino, derivante da Dio, ma tutte le pratiche e sensazioni legate ad esso fossero ripugnanti e peccaminose. L'atto carnale non costituiva peccato solamente all'interno del vincolo coniugale, in quanto congeniale al matrimonio, ma doveva essere praticato solamente a scopo di riproduzione.

La prostituzione tuttavia era necessaria per evitare che il mondo si riempisse di lussuria <sup>31</sup>.

L'atteggiamento di ripudio dei cristiani si trasformò ben presto nella tolleranza della Chiesa e infine in vero e proprio patronato.

### 3.3. *Tolleranza e patronato*

---

<sup>29</sup>VernBullough L., *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoia, Città di Castello, 2015

<sup>30</sup>P.T. S. Centi e P. A. Z. Belloni, San Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II – II, Lx, 2 e 5, versione online, 2009

<sup>31</sup>S. Agostino, *De ordine*, II, xxvi, versione online

Il patronato della Chiesa nei confronti della prostituzione ha inizio nel corso del medioevo. Quando essa comincia ad essere considerata non solo come utile per allontanare gli uomini dal peccato della fornicazione, ma anche come efficace mezzo di arricchimento. I bordelli iniziano ad essere finanziati non solo da privati, ma anche dai comuni e da diverse istituzioni ecclesiastiche.

Nel rinascimento sorgono istituzioni ecclesiastiche e laiche per la gestione della prostituzione nei comuni italiani; magistrature civili con il compito di dirimere le controversie tra prostitute e clienti, uffici per il controllo e la riscossione delle tasse pagate dalle prostitute per esercitare (come l'ufficio delle bollette di Bologna).

La magistratura più nota è l'ufficio dell'onestà fondato a Firenze nel 1403, composta da sei ufficiali eletti dai cittadini ogni sei mesi, scelti tra coloro che si fossero distinti per integrità.

La magistratura aveva il compito di vigilare sulla moralità pubblica e sull'operato delle prostitute.

Le istituzioni ecclesiastiche nascono con l'intento di allontanare le ragazze dal peccato, rieducandole ed avviandole ad altri mestieri.

### 3.4. Doppia morale

Sebbene la fornicazione sia ritenuta contraria al VI comandamento, il quale recita “*Non commettere adulterio*”, declinato secondo la concezione per cui: “*chiunque guardi una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore*”, la morale cristiana, sembrerebbe applicare tale concezione solamente alle donne<sup>32</sup>.

Il maschio viene concepito quale incapace di trattenere la propria indole lussuriosa, essendo incapace di astenersi, gli vengono concesse delle licenze, quale il diritto di tradire la propria moglie.

Le conseguenze dei comportamenti maschili ricadono sulle donne, le quali devono essere irreprensibili nei loro comportamenti e sopportare quelli altrui.

Dalla società italiana degli anni '50 “*Immonda meretrice*” viene definita non solo colei che commetta adulterio o che si dedichi *alla vita*, ma anche colei che venga ingannata, illusa, stuprata e abbandonata<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> *Sacra Bibbia Cristiana*, Esodo 20,14, Editrice Elledici, Roma, 2009

<sup>33</sup> D. Mottin, (a cura di), *Le tradite. Prostituzione, morale e diritti delle donne*, di Elisa Salerno, Effatà Editrice, Torino, 2015, p. 117.

Le ragazze in questione vengono abbandonate dalla società e dalle loro famiglie. L'allontanamento rappresenta l'unico modo per ripristinare l'onore familiare violato, la cui violazione viene fatta ricadere sulle donne, considerate le uniche colpevoli.

Una volta abbandonate, non avendo di che vivere, è facile che si rivolgano alle case di piacere dove vengono sfruttate per anni e quando invecchiano, vengono vendute a postriboli scendenti e di basso rango.

Spesso sono le stesse tenutarie dei bordelli che raggirano e convincono le ragazze a darsi alla vita.

La condizione d'immonda meretrice viene condizionata dal sistema sociale e da ragioni economiche.

Nel dopo guerra italiano, sono molte le donne che costrette alla fame si danno alla prostituzione, tra di esse donne sposate e operaie il cui dispendio è troppo basso.

All'epoca era concezione diffusa che le donne godessero anche dello stipendio del marito e che per questo motivo non potessero richiedere un salario maggiore. Secondo tale concezione, di fatto sbagliata, le donne venivano indotte dai loro stessi datori di lavoro ad arrotondare in altro modo: “ *se non guadagnate abbastanza, prendetevi un uomo, e se un uomo non vi basta, prendetene due*”<sup>34</sup>.

Unica soluzione dei mali della società, medicina agli impulsi sessuali maschili e soluzione per una vita migliore, era il matrimonio. Visto come mezzo necessario ad osservare un giusto comportamento ed essere un buon cristiano: per le ragazze modo per conservare la purezza d'animo, per gli uomini il modo migliore per non cadere nella concupiscenza.

Il XVII Congresso Internazionale per l'abolizione del vizio, tenutosi a Bruxelles nel 1947, invitò gli uomini a rinunciare al vizio e proclamare la castità. Fece appello alla buona volontà degli uomini per eliminare la doppia morale cristiana<sup>35</sup>.

Tuttavia tale auspicio non poteva realizzarsi nella società di quegli anni, nella quale se all'apparenza si osservavano i valori cristiani, di fatto gli uomini erano invitati alla dissolutezza. Infatti era cosa comune che un uomo avesse una vita sessuale a cominciare dai primi anni dell'adolescenza, in mancanza della quale veniva ripreso dagli uomini più grandi per la sua mancanza di virilità.

Scoprire e praticare la propria sessualità costituiva un rito di passaggio, l'ingresso nella società adulta e nel gruppo degli uomini.

---

<sup>34</sup>Ivi, p. 127

<sup>35</sup>Ivi, p. 116

Tale aspetto contribuiva alla crescita substrato di una doppia morale che agli occhi dei cristiani devoti e dell'istituzione della chiesa, doveva essere frenata, arginata e controllata attraverso il matrimonio.

Ancora oggi la morale cristiana influenza la nostra cultura, anche nel caso si consideri una mentalità laica.

Il giudizio che abbiamo di alcuni comportamenti e pratiche viene inevitabilmente, condizionato dalla cultura cristiana che forma la tradizione italiana.

Infatti per quale motivo siamo portati, per quanto aperti mentalmente, a condannare la donna che si prostituisce e non colei che si accompagna a persone ricche? Come mai condanniamo la donna che vende il proprio corpo a fini sessuali e non colui che vende la propria mente?

Edoardo Lombardi Vallauri ci propone l'esempio dell'avvocato: egli vende la propria mente, le proprie capacità e conoscenze giuridiche ai propri clienti, i quali non sempre, e non solo, sono innocenti <sup>36</sup>.

Per cui il nostro avvocato non vende i propri servizi a coloro che ritiene meritevoli, non lo fa perché lo ritiene giusto, moralmente corretto, ma lo fa per soldi.

L'avvocatura è un mestiere e come tale viene esercitato per un guadagno.

Leggendo questo e pensando all'avvocato non ci verrebbe di pensare che non sia corretto fare gli avvocati o che ci sia qualcosa di immorale nel farlo <sup>37</sup>.

Stesso discorso lo potremmo fare per un medico, se pensiamo che egli sia portato a curare chiunque gli si presenti davanti, senza interrogarsi sul fatto che l'individuo meriti o meno di essere salvato. Anzi per quanto riguarda la medicina, siamo portati a pensare l'opposto, cioè che sia moralmente corretto curare chiunque, a prescindere da quanto sia buono o cattivo.

Questi due esempi non ci fanno screditare la figura del medico e dell'avvocato e non ci fanno pensare che siano non – lavori.

Accade il contrario per la prostituzione.

La donna che vende il proprio corpo compie qualcosa d'inaudito, socialmente inaccettabile, anche da coloro che rivendicano la libertà dei corpi e l'emancipazione dei sessi. Come mai questo?

---

<sup>36</sup> E. Lombardi Vallauri, *lo stigma della prostituta e l'ipocrisia della cultura cattolica dominante*, in "Micromega per una sinistra illuminista", VI, 2020, p. 93 - 101

<sup>37</sup> *Ivi*

Il medico, l'avvocato e la prostituta, di fatto, compiono la stessa azione: si prostituiscono (secondo l'accezione latina del termine), mettono in vendita un bene che possiedono. Tuttavia, solo la prostituta non viene accettata socialmente.

L'origine di questo fenomeno risiede nell'influenza che la tradizione cattolica ha esercitato sulla nostra forma mentis. La tradizione cristiana condanna coloro che vendono il proprio corpo e per questo, tra i tre soggetti, viene condannata solo la prostituta. Ma è davvero questo il problema?

Il corpo, spiritualmente, è la parte meno importante dell'uomo, quella terrena, legata al peccato, a differenza della sua anima. Perché è peccato mortale vendere il proprio corpo e non le proprie capacità, il proprio intelletto? La ratio di tale avversione sembra risiedere, non tanto nella vendita, in quanto a rigori sarebbe allora molto più grave vendere le proprie capacità, in quanto prodotto della propria anima, ma nell'avversione della chiesa nei confronti del sesso<sup>38</sup>.

Come abbiamo visto, in San Agostino, il sesso costituisce peccato di per sé e l'unico modo per fare in modo di purificarlo è che esso sia compiuto all'interno del matrimonio. La prostituta compie tale atto fuori da qualunque legame e con diversi partner, il che la rende una peccatrice.

#### 4. *l'Islam*

L'Islamismo presenta dei punti in contatto con il cristianesimo, lo stesso Corano riprende molti personaggi del vecchio e nuovo testamento della Bibbia Cristiana.

La concezione del Corano verso i rapporti sessuali si differenzia da quella Cristiana, per quanto riguarda la loro naturalezza e importanza all'interno del matrimonio, ma assume un atteggiamento di forte repressione verso i rapporti extraconiugali.

Avere rapporti sessuali con la propria moglie o marito veniva considerato pienamente naturale e in caso di difficoltà venivano usati decotti, oppio e cannabis nella speranza di aumentare la virilità del maschio. L'apprezzamento della bellezza femminile veniva incentivato attraverso la possibilità di avere numerose mogli.

Tuttavia tale concezione di naturalezza del sesso non comprendeva rapporti all'infuori del matrimonio, i quali costituivano non solo peccato, ma anche reato.

---

<sup>38</sup>*ivi*

#### 4.1. *Mut'a*

Questo istituto costituisce un matrimonio temporaneo e si sostanzia in un vero e proprio rapporto contrattuale a tempo determinato, assunto a determinate condizioni dettate dai contraenti.

Ha origine nella società preislamica e viene tollerato dall'Islamismo fino alla conquista di Khaybar, avvenuta nel 628 a.C., dopodiché venne ritenuto immondo dal profeta Maometto.

Oggi viene riconosciuto e messo in pratica solamente da una parte dei Mussulmani, la minoranza sciita, secondo i quali costituisce un modo per poter avere rapporti sessuali all'infuori del matrimonio tradizionale, tutt'oggi considerato reato dall'islam.

Il contratto tra i due individui si scioglie automaticamente quando scade il periodo di tempo concordato, a meno che non venga contratta una gravidanza, in questo caso il rapporto si stabilizza e i figli vengono riconosciuti come legittimi.

Sebbene sia nato come modo per evitare di avere rapporti all'infuori del matrimonio e costituisca quindi un vincolo matrimoniale a tempo determinato, la pratica della *mut'a* può essere facilmente assimilabile alla prostituzione, in forma legalizzata.

In passato veniva usato per stipulare accordi tra una donna e un uomo lontano da casa per il servizio militare o come periodo di prova prima del matrimonio.

#### 4.2. *Concubine*

Sebbene fosse vietato il sesso extraconiugale, se un uomo fosse stato sufficientemente ricco, avrebbe potuto avere fino a quattro mogli e infinite concubine.

E se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono ; ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono, ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti <sup>39</sup>

La possibilità di avere quante concubine uno volesse e potesse mantenere portò alla creazione degli harem: parti del palazzo in cui le mogli e le concubine venivano custodite.

---

<sup>39</sup> Corano, IV, 3, versione online

Restare all'interno dell'harem era una vera e propria prigionia: le donne non potevano uscire e avere rapporti con altre persone, passavano le loro giornate in attesa che il principe le scegliesse come favorite. Solo in questo caso potevano uscire dal palazzo per accompagnare il signore e ricevevano regali.

Gli harem venivano tenuti sotto custodia dalle guardie, la totalità delle quali erano scelti fra eunuchi di modo che non ci fosse alcun pericolo di violazione.

La maggior parte dei racconti popolari arabi racconta di come le donne riuscissero abilmente a eludere le guardie e gli occhi severi degli abitanti del palazzo per intessere con alcuni di loro rapporti amorosi: in questi racconti vengono descritte come scaltre ed ingannatrici, purtroppo però la realtà differisce dai racconti popolari e in essa le donne, seppur scaltre, rimanevano in balia degli uomini cui appartenevano.<sup>40</sup>

Le concubine, a differenza delle mogli erano delle proprietà dell'uomo e potevano essere vendute o donate ai propri ospiti. Esse appartenevano per lo più alla classe degli schiavi ed erano trattate alla stregua degli oggetti, sebbene il Corano rinnegasse tale pratica, spesso venivano fatte prostituire dal proprio signore<sup>41</sup>.

#### 4.3. Prostituzione e Corano

La prostituzione comincia a essere fortemente condannata con Maometto, insieme ad ogni atto sessuale compiuto illecitamente, all'infuori del matrimonio. Sia la prostituzione che l'adulterio vengono considerati dal Corano come un peccato (*haram*) e dal diritto islamico come un crimine, la *zina*.

La donna che commette *zina*, viene considerata una *sharmoota*, una puttana; essa disonora il suo uomo e la sua famiglia e viene considerata portatrice di corruzione, *fitna*.

A proposito dell'adulterio il Corano recita:

Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Racconto arabo *le mille e una notte*, versione online

<sup>41</sup> Corano XXIV, 33, versione online

<sup>42</sup> Ivi IV, 15-16,

È prevista la necessità di quattro testimoni che abbiano assistito alla penetrazione, per condannare la donna di adulterio, la quale, se colpevole, viene punita con la pena di morte.

I testimoni sono necessari anche per provare la fornicazione (prostituzione) e se la donna viene condannata, verrà punita con cento frustate, insieme al proprio amante: “*flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi*”<sup>43</sup>.

La gravidanza della donna fuori dal matrimonio viene considerata come prova per entrambe i crimini. Tuttavia viene ritenuta fondamentale la buona fede degli individui per cui se i due amanti che commettono *zina* si considerino quali marito e moglie, non saranno condannati.

L'importanza dei testimoni per la condanna viene fatta risalire a un racconto che vede come protagonista la seconda moglie di Maometto, Ayesha. Descritta come una donna piuttosto allegra e sventata per cui Maometto aveva un debole particolare.

Un giorno Ayesha, che accompagnava il marito nei suoi viaggi, si allontana dalla carovana e viene ritrovata dopo qualche ora in compagnia di un giovane uomo.

Essa racconta di essere rimasta indietro per cercare la sua collana e mentre era disperata, aveva chiesto aiuto ad Allah, il quale le aveva inviato il giovane guerriero che l'aveva riaccompagnata all'accampamento del profeta.

Nessuno credeva al racconto della giovane moglie, tranne Maometto, il quale, per suo amore, formulò la ventiquattresima *sura* del Corano, sancendo la necessità di almeno quattro testimoni per mettere in dubbio l'onore di una donna.

## 5. Confucianesimo e Taoismo

Nella tradizione religiosa cinese troviamo l'influenza di diversi credi, il buddismo e l'induismo si incontrano e generano il confucianesimo e il taoismo, religioni che invece, si affermano.

La figura della donna assume importanze diverse all'interno di queste religioni: per il Taoismo essa è venerata al pari di una dea per la sua essenza vitale, nel Buddismo è pari all'uomo, mentre nel Confucianesimo è inferiore.

Fin dall'antichità hanno prevalso il Confucianesimo e il Taoismo, così per quanto implicassero concezioni diverse del ruolo della donna, venivano declinate in modo da

---

<sup>43</sup> Ivi, XXIV, 1-20

coniugarle: la donna viveva una vita sociale di inferiorità e reclusione, al seguito del marito e una venerazione all'interno del talamo nuziale.

Secondo il Taoismo essa custodiva l'essenza della vita, lo jing, il quale poteva essere condiviso con il maschio solo attraverso il rapporto sessuale e solo se la donna avesse raggiunto l'orgasmo.

Per l'uomo, invece, fonte di vita e salute era il suo stesso seme, lo yang, perché non doveva essere sprecato.

Al di fuori del talamo nuziale prevaleva la dottrina di Confucio e la donna era sottomessa agli uomini: in primis al padre, al marito e poi ai figli quando rimaneva vedova. Ella non poteva ricevere un'educazione e coltivare arti, il suo unico scopo era quello di procreare e fornire eredi maschi.

La moglie era in grado di conferire l'elisir dell'immortalità al proprio marito: se un uomo avesse raggiunto i settant'anni di età, avrebbe dovuto coltivare la propria vita sessuale, di modo da mantenere alta la sua forza vitale.

Tuttavia questa credenza non influenzava l'importanza sociale e familiare della donna, la quale veniva considerata una mera abitante della casa.

Assumeva un certo potere solo nei confronti delle concubine e nel caso fosse diventata madre. In questo caso doveva essere rispettata dai componenti della famiglia e i propri figli non potevano disubbidirle.

### *5. 1. Le cortigiane*

La prostituzione nell'antica Cina era elemento indispensabile dell'alta società che si esplicava tramite la figura della cortigiana, un motivo di vanto, orpello per gli uomini di potere.

Sotto la dinastia Tang, all'interno del palazzo reale, veniva previsto un quartiere dedicato alle cortigiane del re, cd. quartiere settentrionale. All'interno del quale alloggiavano le donne che venivano scelte dall'imperatore come cortigiane.

In questi alloggi venivano educate da una madre adottiva che le istruiva e insegnava loro ad intrattenere gli uomini con il canto e la danza.

Le cortigiane non potevano abbandonare il palazzo, a meno che non in compagnia di ospiti importanti o per brevi vacanze. Per i funzionari e uomini d'affari procurarsi una prostituta era molto importante, parte integrante delle relazioni pubbliche e della tradizione cinese.

Le ragazze spesso venivano da famiglie povere che erano costrette a venderle per sfuggire alla miseria, oppure erano state rapite allo scopo di lucrare sulla loro vendita. Parte di loro tuttavia, sceglieva volontariamente questa vita.

## 5.2. I bordelli

Le case di piacere furono istituite nel VII sec. a.C. per alimentare le casse dello stato. Furono chiamate, in un primo tempo *ch'ang – chia o ch'ang – lou*, case delle cantanti, poi come *ch'ing – lou*, case dai verdi recessi, per le loro decorazioni in legno laccato.

All'interno dei bordelli si trovavano prostitute di diverso rango sociale, le donne più povere condividevano la stanza in quattro o cinque e la tenutaria le teneva sotto stretta sorveglianza.

Le prostitute di alto rango, le cortigiane delle case di lusso, potevano scegliere i propri clienti e concedersi meno facilmente, facendosi fare la corte dal cliente interessato. Spesso i clienti che si accompagnavano con queste ragazze pagavano per poter godere della loro compagnia, senza avere rapporti con loro.

Il controllo della tenutaria non era il solo ad essere esercitato sulle ragazze delle case di piacere, infatti per esercitare come prostitute dovevano essere registrate in pubblici registri tenuti dallo stato, al quale le tenutarie doveva obbligatoriamente pagare una tassa.

Chi si rifiutava di essere registrata si esponeva a grossi rischi praticando in clandestinità. Marco polo, nel milione, racconta di come le strade di Pechino fossero piene di prostituzione, le ragazze che esercitavano questo mestiere erano più di 20.000, a detta sua, ed egli riporta di come in altre città non fosse possibile contarle <sup>44</sup>.

Le ragazze dei ranghi inferiori spesso accompagnavano i soldati e i marinari nelle loro campagne e nei loro viaggi, percependo da questi uno stipendio per tutto il tempo passato in loro compagnia. Tale pratica influenzerà lo sviluppo urbano della prostituzione cinese così che nel XX secolo, la maggior parte dei bordelli si troveranno nei pressi dei porti.

## 6. Le prostitute dei re

Nel corso del medioevo era prassi comune a molti reali d'Europa avere numerose amanti.

---

<sup>44</sup> V. B. Pizzorusso, (a cura di), *M. Polo, Il Milione*, Adelphi, Milano 1975

Per il popolo dei Franchi la donna non poteva commettere adulterio, a differenza dell'uomo che poteva avere quante amanti volesse.

Lo stesso imperatore Carlo Magno ne ebbe di numerose, anche se si contraddistinse dagli altri sovrani per aver concesso una maggior libertà anche alle proprie figlie.

Sebbene i Franchi fossero Cristiani dai tempi di Clodoveo<sup>45</sup>, la loro fede non interferiva con i loro costumi sessuali. Era comune, infatti, che ogni nobile avesse all'interno del proprio palazzo un'ala dedicata agli alloggi femminili in cui risiedevano le proprie amanti (simile agli harem mussulmani).

Anche gli uomini di chiesa si avviarono a tale consuetudine e si ritiene che lo stesso Cardinale di Lorena avesse una certa ammirazione per fanciulle attraenti, alle quali si offriva di avviarle alla vita di società.

Dal tardo medioevo in poi i nobili non si dedicavano alla prostituzione comune, tendendo piuttosto a tessere relazioni con donne di altro rango, che assumevano il ruolo di cortigiane. La donna non sceglieva di diventare la cortigiana di un re, ma veniva scelta dal sovrano. Tuttavia, soprattutto nell'arco del 1600, fino al 1700 molte donne riuscirono a far diventare questa condizione una fortuna, riuscendo ad affermarsi nella società del tempo.

Carlo II, re di Inghilterra dal 1660 al 1685, ebbe diverse amanti oltre alla propria consorte, la più famosa delle quali fu Nell Gwyn, la quale fece ingresso in società come venditrice di arance all'interno dei teatri. Successivamente essendo particolarmente bella, divenne attrice e venne notata dal duca di Buckingham, il quale la usò per ingraziarsi il favore del re.

Nell divenne amante di sua maestà e lo rimase per diversi anni, dando al sovrano due figli: Charles, duca di Burford e James.

Oltre la manica, nel 1715, salì al trono Luigi XV, il quale ebbe diverse amanti nel corso della sua vita, tanto che acquistò un palazzo in cui custodirle.

Il palazzo si trovava nel parco dei cervi, vicino a Versailles e rappresentava una sorta di casa delle bambole privata del re, definito come "harem" del re.

Non era molto grande e poteva ospitare poche ragazze alla volta, nel numero di tre o quattro. Esse vivevano nel palazzo fin tanto che il re non si fosse stufato della loro compagnia o fossero rimaste incinte.

Era la duchessa di Pompadour, che fu maîtresse-en-titre, amante ufficiale del re per molti anni e successivamente sua confidente ed amica, a gestire il palazzo e per questo motivo venne

---

<sup>45</sup> Appartenente alla dinastia dei Merovingi, 466 -511 d.C.

criticata da molti. L'intento della duchessa era quello di evitare che il re si rovinasse la reputazione con ogni donna di strada mettendo in pericolo la monarchia, per questo gli incontri del re venivano controllati e tenuti al segreto.

Tuttavia il re riusciva ad avere comunque amanti all'infuori del parco dei cervi, le quali interessavano maggiormente il sovrano e diventavano sue favorite, ottenendo di vivere in una casa personale.

Le cortigiane dei re ebbero grande importanza per la politica del loro tempo, infatti spesso venivano usate come dono da parte di un nobile per ingraziarsi i reali, colombe di pace per iniziare e rinnovare alleanze. Nel 1856 venne inviata in Francia dal governo Italiano Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, per prendere parte al congresso di Parigi.

Si racconta che la ragazza fu dapprima amante di Vittorio Emanuele II e fu inviata in Francia alla corte di Napoleone III, con l'intento di ingraziarsi il sovrano francese (o più verosimilmente come spia). Fece la sua apparizione a un ballo in onore dell'imperatore, presso il Palazzo delle Tuileries, dove secondo il conte Clément de Maugny, avrebbe ipnotizzato tutta la corte.

Io non dimenticherò mai quel ballo alle Tuileries dove lei apparve seminuda come una dea dell'antichità [...]. Preceduta dal conte Walewski e dando il braccio al conte di Flamarens [...] arrivò alle due del mattino, subito dopo che l'imperatrice si era ritirata, e provocò un tumulto indescrivibile. Tutti i presenti sgomitavano e spingevano per poterla ammirare più da vicino. Le dame eccitatissime dimenticarono le regole dell'etichetta e salirono sulle poltrone e sui divani per poterla meglio osservare. Quanto agli uomini erano tutti letteralmente ipnotizzati<sup>46</sup>

L'intento italiano venne soddisfatto, in quanto Napoleone per anni non ebbe interesse che per la contessa di Castiglione, alla quale si attribuisce la decisione dell'imperatore di appoggiare la politica italiana di Cavour.

La Castiglione ebbe molta fama e come lei molte delle donne che riuscirono ad affermarsi alla corte dei sovrani d'Europa.

La promiscuità sessuale dei sovrani e della società rinascimentale ebbe un calo con la comparsa delle prime malattie a trasmissione sessuale che imposero allo stato di attuare alcuni provvedimenti.

---

<sup>46</sup> A. Petacco, *L'amante dell'imperatore. Amori, intrighi e segreti della contessa di Castiglione*, Mondadori, Milano, 2000

## 7. La regolamentazione giuridica della prostituzione e i suoi effetti

La prostituzione cominciò ad essere pienamente regolata dallo Stato a partire dalla fine del 1500, con lo scopo di limitare la diffusione delle malattie veneree, nel corso del XV secolo, in tutta Europa.

Vennero definite veneree, dal latino *morbis venereus*, morbo di Venere, dea dell'amore, in quanto si pensava discendessero esclusivamente dall'atto sessuale.

Il primo caso di epidemia di sifilide si verificò tra i soldati dell'esercito francese che nel 1495 assediava la città di Napoli. Per questo motivo venne chiamata con il nome di *morbis gallicus*, attribuendo la sua diffusione ai francesi.

Venne considerata un male dei soldati e delle prostitute, ma ben presto contagiò tutta la popolazione civile, costringendo le autorità a ricorrere a misure drastiche <sup>47</sup>.

La prostituzione cominciò ad essere rigidamente controllata e in numerose città il meretricio venne confinato in zone della città, cd. a luci rosse, dove si trovavano le case di piacere.

L'atteggiamento della società era di riprovazione nei confronti delle meretrici, ma nonostante l'auspicio fosse quello di limitare la prostituzione, essa continuò ad esistere, sollecitata dalla connivenza della polizia.

Nel corso del 1700 diversi pensatori iniziarono a dedicarsi alla causa, ritenendo che fosse necessaria una riforma.

Alcuni ritenevano che fosse necessario punire le meretrici, in quanto donne del peccato, altri fosse necessario fornire loro i mezzi per la redenzione, denaro ed educazione.

Bernard Mandeville, medico e filosofo islandese, riteneva che fosse necessario legalizzare il meretricio, in quanto il vero pericolo della prostituzione consisteva nella diffusione delle malattie. Attraverso la legalizzazione delle case di piacere, sarebbe stato possibile controllare la salute delle ragazze e le spese mediche del controllo sanitario sarebbero state sostenute dallo stato, al quale le case di tolleranza avrebbero dovuto corrispondere una tassa <sup>48</sup>.

I fratelli Fielding e Jonas Hanway ritenevano che il modo migliore per distrarre le ragazze dalla prostituzione fosse fare in modo che esse lavorassero diversamente. Per questo motivo vedono come soluzione, l'avviamento di un'impresa pubblica dove impiegare le donne sottratte al meretricio, come manodopera.

---

<sup>47</sup> B. L. Vern, *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoia, Città di Castello, 2015 p. 134

<sup>48</sup> B. Mandeville, *A modest defence of publick stews*, 1724

Dopo un periodo di sonnolenza, con la rivoluzione francese e lo spostamento degli eserciti, il morbo della sifilide si ripresentò insieme a quello della gonorrea.

Gli stati si mossero nell'intento di limitare la diffusione di queste malattie e nel XIX secolo, gli interventi riguardano per lo più la prostituzione, attività considerata responsabile del contagio.

Da questo momento in poi, fino alla metà del novecento, le misure adottate nei suoi confronti, furono orientate alla repressione piuttosto che alla rieducazione.

In Francia nel 1793, con decreto del Direttorio, venne messo a punto un sistema che influenzò gli altri stati Europei: controllo sanitario obbligatorio, rivolto a tutte le meretrici e intervento della polizia per registrare le prostitute di mestiere.

Il sistema venne ampliato da Napoleone nel 1804 quando vennero legalizzate le case di tolleranza per controllare le prostitute più facilmente. Entrare a farne parte era un obbligo imposto dallo stato che aveva proibito l'adescamento in strada.

Venne istituito uno speciale corpo di polizia, la brigata morale: istituita per la prima volta nel 1747, come parte operativa dell'ufficio della morale, successivamente organizzato come secondo ufficio della questura, con compiti riguardanti il controllo dei bordelli, la repressione degli adescamenti e delle case clandestine, nonché dei reati connessi come la tratta delle bianche. Essa controllava la morale pubblica, esorbitando di fatto dai propri compiti ed esercitando un controllo generalizzato.

Le disposizioni adottate in Francia per regolare la prostituzione, influirono anche sul governo italiano che nel 1857 adottò un regolamento sulla prostituzione per la città di Torino, voluto dal ministro Rattazzi.

L'intento del regolamento era quello di definire la figura della donna pubblica come era stato fatto in Francia e limitare la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale<sup>49</sup>.

Il sistema prevedeva l'obbligo della registrazione delle prostitute, la visita sanitaria obbligatoria, espletata una volta a settimana, e la distinzione delle prostitute in categorie: dei bordelli e isolate (clandestine).

Nel periodo post unitario lo stato italiano adottò diversi regolamenti a riguardo della prostituzione: il regolamento Cavour del 1860, il regolamento Nicotera del 1877 e il regolamento Crispi, sulla vigilanza del buon costume e della prostituzione, del 1888.

---

<sup>49</sup> C. Antonini e M. Buscarini., *La regolamentazione della prostituzione nell'Italia post unitaria*, in "rivista di storia contemporanea", XIV, 1985, pp. 83 - 113

In virtù di questi provvedimenti il sistema italiano di regolazione della prostituzione rimase ancorato alla schedatura delle prostitute e al loro controllo da parte della polizia e della sanità. L'ufficio sanitario previsto per la prevenzione delle malattie veneree e la tutela della sanità pubblica venne localizzato all'interno delle questure, con le quali i medici collaboravano strettamente.

Le prostitute di mestiere venivano registrate e veniva dato loro un libretto che sostituiva tutti i documenti in loro possesso.

Una volta registrate, per loro le possibilità erano: il bordello, il sifilicomio e il carcere. Le ragazze che esercitavano all'infuori dei bordelli venivano arrestate, registrate e costrette alle case di tolleranza. Le prostitute che si scoprivano malate venivano mandate nei sifilicomi, i quali assomigliavano molto di più a dei carceri<sup>50</sup>.

Sul finire del 1800 si diffuse in tutta Europa un'ondata abolizionista, la quale chiedeva che lo stato smettesse di regolarizzare la prostituzione.

La richiesta veniva fatta in un'ottica di tutela della condizione della donna, secondo cui la regolamentazione era un ulteriore mezzo di negazione della libertà personale.

Il movimento sosteneva che le prostitute fossero discriminate dal resto della società e venissero trattate alla stregua di oggetti.

La visita settimanale che sulla carta doveva servire a tutelare la loro salute, rappresentava un'ulteriore occasione di molestie e soprusi da parte dei medici che spesso provocano ingenti danni fisici alle ragazze.

L'opinione pubblica abolizionista portò alla consolidazione di diverse commissioni d'inchiesta che avevano lo scopo di indagare il funzionamento e l'impatto sociale delle norme adottate.

Ciò che emerse da questi studi fu che la regolamentazione non tutelava le ragazze costrette alla prostituzione, le quali cercavano in ogni modo di sottrarsi agli obblighi di legge e preferivano vivere nella clandestinità.

Le visite mediche settimanali si dimostrarono infruttuose, in quanto la diffusione delle malattie veneree non diminuì in modo significativo, anzi tra il 1875 e il 1878, aumentò.

Spesso erano gli stessi medici a esercitare in condizioni non igieniche e le malattie venivano contratte nei loro studi.

---

<sup>50</sup>*Ivi*

La difficoltà di fare della prostituzione un commercio organizzato, dipendeva dal fatto che molte ragazze esercitavano la professione in periodi transitori, spesso praticavano con la protezione dalle famiglie, per cui il mestiere rappresentava un ottimo modo per integrare le entrate. La donna sposata veniva considerata insospettabile, proprio in virtù del legame matrimoniale.

I regolamenti non si dimostrarono particolarmente efficienti e furono accusati di essere delle leggi del sospetto: le prove della prostituzione clandestina, erano date dalla considerazione morale che di una donna avevano vicini e parenti. Per una donna era molto facile venire arrestata per prostituzione sulla base di un pettegolezzo, ma una volta registrata era molto difficile uscirne.

Le idee abolizioniste influenzarono il regolamento Crispi del 1888, il quale sopprime l'iscrizione agli appositi registri, la visita medica obbligatoria e i sifilicomi, venendo i malati curati in sezioni degli ospedali civili.

Tuttavia le innovazioni del regolamento vennero rapidamente eliminate con il regolamento Nicotera del 1891 e successivamente con le norme del ventennio fascista.

Durante il fascismo vennero ripristinate le regole previste dal regolamento Cavour del 1860 e progressivamente inasprite<sup>51</sup>.

Nel 1926 venne promulgato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'interno del quale trovava ampio spazio la regolamentazione della prostituzione, concepita dal regime come una minaccia all'ordine pubblico.

Vennero regolati i bordelli, ripristinate le visite settimanali e il libretto, le prostitute vennero divise in due categorie: le autorizzate e le clandestine. Solo le clandestine potevano essere arrestate per libertinaggio e adescamento, ma di fatto la polizia applicava in modo arbitrario tali norme<sup>52</sup>.

Le case di tolleranza erano strettamente sorvegliate e assunsero la fisionomia di istituzioni totali di contenimento e segregazione. Scopo delle quali era non solo il controllo, ma il rendere gli individui docili e utili, operando un lavoro preciso sul loro corpo<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> A. Cegna, *Per esigenze di moralità. L'internamento delle prostitute nei campi di concentramento fascisti*, in *La prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, eum, Macerata, 2019

<sup>52</sup> S. Bellasai, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia negli anni cinquanta*, Roma, 2008, p.25

<sup>53</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 2014

All'interno di esse le donne erano costrette a subire norme vessatorie, venivano loro imposti esami medici invasivi, non potevano muoversi liberamente e non potevano rifiutare i clienti, con il rischio di essere arrestate<sup>54</sup>.

Con l'entrata in guerra dell'Italia, la prostituzione rappresentò un vulnus maggiore per la politica del regime e cominciò a non essere più tollerata. Le prostitute vennero ritenute una minaccia per la salute dei soldati e potenziali spie nemiche, iniziando ad essere arrestate ed internate in appositi campi.

Inizialmente tale procedura interessò le prostitute clandestine, ma con il progresso della guerra, tra il 1940 – 1943, iniziarono ad esser internate tutte le prostitute.

La figura sociale della prostituta veniva etichettata come una deviante, la versione femminile del criminale maschio, entrambi con una predisposizione naturale alla devianza, secondo le teorie di Lombroso. La meretrice era una donna la cui costituzione psico- fisiologica degenerata portava ad avere un minore intelletto e una totale assenza di pudore. La devianza della donna si manifestava attraverso il meretricio e per questo motivo le prostitute dovevano essere sottoposte a discipline di polizia con lo scopo di annullarne la libertà personale<sup>55</sup>.

La verità è che la prostituta costituiva un affronto per il regime, in quanto non facilmente controllabile. La sua figura era contraria all'idea fascista della donna asservita al maschio, devota alla famiglia e con come unico scopo la procreazione. Aspetto che rappresenta un filo conduttore in tutte le epoche storiche analizzate.

La prostituta, seppur costretta a quella condizione, oltraggiata e umiliata dalla società, salvo i casi di sfruttamento, rappresentava l'indipendenza della donna. La quale, a partire dalle popolazioni native, passando per il medioevo e il rinascimento, fino ad arrivare ai giorni nostri, è costretta ad aderire all'ideale della donna onesta.

Onesta è colei che si sposa, obbedisce al marito e procrea.

Il compimento della sua natura, scopo della sua vita, sono la nascita dei figli e l'accudimento della famiglia.

La donna è una vera donna, una buona donna, quando sia moglie e madre.

Nei confronti di questo modello cui la donna deve aderire nel corso dei secoli, la prostituzione rappresenta una rivolta.

---

<sup>54</sup> Informazioni sulla vita all'interno del case chiuse in: Mirta da P.P, (a cura di), *Cara senatrice Merlin, lettere dalle case chiuse*, Edizioni del gruppo Abele, Torino 2018

<sup>55</sup> C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale*, F.lli Bocca Editori, Torino, 1903

Seppur in alcuni contesti non costituisca una scelta volontaria o sia l'unica possibilità alternativa al matrimonio, la scelta compiuta da diverse donne di fare di questa condizione un beneficio, rappresenta una "rivoluzione".

La meretrice viene percepita come una donna libera.

La legislazione cerca in tutti i modi di limitarla, limitando la prostituzione in nome della salute e dell'ordine pubblico, motivi che certamente sono coinvolti, ma che, per le misure intraprese dagli stati nei confronti delle prostitute, appare chiaro nascondano l'intento di controllare le donne.

Le donne che si prostituiscono non vengono riconosciute come cittadine a pieno titolo, vengono abusate e violentate, attraverso controlli medici e di polizia che sotto la maschera della tutela, agiscono arbitrariamente in nome della morale pubblica.

## CAPITOLO II

### REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE DIVERSE MODALITA' E IMPOSTAZIONI TEORICHE

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato come il fenomeno della prostituzione sia stato regolato in modi differenti a seconda del periodo storico di riferimento e della posizione assunta dagli Stati.

Lo Stato può assumere un atteggiamento regolatore, intervenendo direttamente sull'organizzazione della prostituzione, un atteggiamento tollerante, oppure di riprovazione, intervenendo per limitarla o eliminarla<sup>1</sup>.

Alla fine del capitolo precedente abbiamo compiuto un excursus storico dei principali provvedimenti assunti dallo Stato italiano per regolare il fenomeno, analizzando le loro previsioni e gli effetti che hanno avuto sulla popolazione civile.

In questo secondo capitolo analizzeremo i principali modelli di trattamento giuridico della prostituzione contemporanea, che si sono definiti nel corso del tempo.

Se guardiamo alla storia possiamo distinguere tre principali modelli che rinviano ad altrettante impostazioni teoriche alla base delle legislazioni odierne: quella del "regolamentarismo", in cui lo Stato regola gran parte degli aspetti relativi al fenomeno, la seconda dell'abolizionismo consistente nella riprovazione da parte dello stato della pratica prostituiva, in nome di diritti fondamentali di uguaglianza e dignità, infine l'approccio proibizionista che prevede la totale repressione del fenomeno, tramite una criminalizzazione tout – court della pratica e dei soggetti coinvolti.

A questi modelli si aggiungono moderne declinazioni, definite neo – proibizionismo e neo – regolamentarismo, le quali riprendono e ampliano le impostazioni teoriche classiche.

#### *1. Approccio regolamentarista*

L'approccio regolamentarista consiste nella legalizzazione e accettazione della prostituzione, cui viene riconosciuto un regolato spazio economico - sociale.

---

<sup>1</sup> C. Rigotti, *Prostituzione e diritto: alcune riflessioni sui modelli legislativi europei*, in "Micromega, per una sinistra illuminista", VI, 2020, pp 53 - 66

Si afferma tra settecento ed ottocento sulla base delle istanze politico – sociali post illuministiche ed è recentemente riscoperto da alcuni stati e rivisitato da altri, in approcci normativi definiti neo – regolamentaristi<sup>2</sup>.

La politica regolamentarista prevede il controllo della prostituzione da parte dello stato, la previsione di obblighi amministrativi, sanitari e in alcuni casi penali, in capo ai soggetti coinvolti, secondo un'impostazione fortemente dirigista.

Nelle legislazioni regolamentariste di solito ricorre la previsione dell'obbligo di registrazione delle prostitute con annessa licenza di esercizio e l'imposizione di controlli sanitari e spesso l'istituzione di luoghi di contenimento della pratica prostitutiva e delle prostitute, come le case chiuse italiane.

In Italia l'impostazione regolamentarista si afferma nel 1860, con il regolamento Cavour e sopravvive, attraverso successivi regolamenti, assumendo una declinazione autoritaria nel periodo fascista, fino al 1958, anno di approvazione della legge Merlin.

Nel regolamentarismo classico non viene prevista nessuna tutela specifica in capo alle sex workers, destinarie solamente di doveri e obblighi.

All'interno delle case chiuse vengono spesso obbligate ad accettare condizioni di lavoro degradanti, rinunciando a scegliere i propri clienti e vedendo limitata la propria libertà personale e di movimento. Tale modello di controllo sociale viene applicato attualmente, solo da alcuni stati, tra cui la Turchia e la Grecia<sup>3</sup>.

A differenza di questi, altri stati quali l'Olanda e la Germania, hanno riconosciuto la prostituzione quale lavoro a tutti gli effetti e diritti in capo alle lavoratrici che vengono tutelate direttamente dall'autorità amministrativa e giudiziaria.

Le esperienze di Olanda e Germania vengono ricondotte all'interno di un'impostazione neo-regolamentarista.

## *1.2. Neo – regolamentarismo*

Il neo – regolamentarismo ha origine in epoca moderna con l'adesione di alcuni stati europei a politiche di tipo regolamentarista nell'ambito della prostituzione, dopo periodi di diversa impostazione.

---

<sup>2</sup> Giulia G. Garofalo, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014.

<sup>3</sup> Ivi

### 1.2.1. La Germania

La legislazione tedesca in materia viene adottata nel 2001, a seguito di una pronuncia della Conferenza dei ministri degli affari delle donne degli stati federati, del 1995, dove veniva posta la necessità d'intervenire sulle politiche della prostituzione per migliorare la condizione legale e sociale delle prostitute<sup>4</sup>.

La legge, del 20 dicembre 2001, recante norme per la sicurezza delle prostitute, si caratterizza per l'importanza riconosciuta all'autonomia decisionale della donna che è libera di esercitare la prostituzione, quale lavoro autonomo, a condizione che la scelta sia pienamente volontaria.

Il contratto sessuale con ad oggetto prestazioni e servizi sessuali viene ritenuto lecito e pienamente valido; nel caso sorgano violazioni in merito, la prostituta può ricorrere in giudizio, come per la violazione o invalidità di ogni altro contratto.

La prostituta può esercitare la professione anche tramite contratti di lavoro subordinato, venendo assunta da un tenentario di bordelli o proprietario di night club.

Essendo riconosciuta come lavoro, la prostituzione dà accesso alla donna al sistema di assistenza sociale e previdenziale garantiti dallo stato, ed è soggetta a obblighi di natura fiscale e sanitaria.

Per la prostituta è previsto l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria e il tenentario dell'attività deve garantire l'igiene e la sicurezza all'interno dei locali, pena la revoca della licenza d'esercizio.

Per tutelare i lavoratori di altri settori e i minori sono previste delle limitazioni di orari e luoghi in cui è possibile esercitare<sup>5</sup>.

Nel 2016 viene adottata una seconda legge con cui viene introdotto l'obbligo di registrazione delle prostitute presso specifiche autorità amministrative, con la funzione di svolgere un esame sull'effettiva volontarietà della prostituzione.

La normativa sulla carta si presenta come profondamente garantista ed egualitaria, ma è stato riscontrato come la sua applicazione concreta comporti la discriminazione di fasce della popolazione e la stigmatizzazione sociale delle prostitute.

Si ritiene che lo stato assuma un'impostazione eccessivamente dirigista e che il sistema di tutela e prevenzione comporti la discriminazione dei cittadini stranieri.

---

<sup>4</sup> C. Rigotti, *Prostituzione e diritto: alcune riflessioni sui modelli legislativi europei*, in *"Micromega, per una sinistra illuminista"*, Vi, 2020, pp 53 - 66

<sup>5</sup> Ivi

Infatti quanti di loro si trovino clandestinamente sul territorio dello stato tedesco, siano sprovvisti di documenti, o ancora, non conoscano sufficientemente la lingua, si ritrovano nella condizione di non poter presentare alle autorità i documenti richiesti per la legalizzazione della loro condizione lavorativa.

In questo modo una fascia consistente di popolazione si ritrova a esercitare la prostituzione solamente clandestinamente, alimentando il ricorso alla criminalità organizzata<sup>6</sup>.

Inoltre viene criticato il controllo esercitato dall'autorità amministrativa sulla volontà della persona ad esercitare la professione, al fine della concessione della licenza lavorativa.

Appare particolarmente difficile poter verificare opportunamente una condizione psicologica complessa, attraverso un sommario colloquio individuale con la persona.

Nonostante le critiche e miglorie auspicabili alla normativa tedesca, essa rimane comunque fortemente innovativa.

### 1.2.2. *L'Olanda*

Nel 2002 anche l'Olanda ha previsto la legalizzazione e depenalizzazione della prostituzione con una riforma del sistema.

I principali obiettivi della riforma erano la regolarizzazione della prostituzione volontaria con miglioramento della posizione lavorativa delle prostitute, la protezione dei minori, l'eliminazione della prostituzione involontaria e la criminalizzazione della tratta<sup>7</sup>.

Come nel caso tedesco praticare la prostituzione viene considerato un lavoro a tutti gli effetti, praticabile sia autonomamente che alle dipendenze di un tenentario.

La prostituta ha diritto ad essere tutelata contrattualmente, di ricorrere in tribunale e aderire a un sindacato.

La prostituzione olandese viene conosciuta principalmente per le "vetrine" collocate nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, inizialmente previste in tutto il territorio nazionale, successivamente eliminate da diversi comuni per via del disordine sociale che contribuivano a creare<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Dichiarazione dell'Ufficio tedesco di rete e coordinamento contro la tratta degli esseri umani, 29.07.2015

<sup>7</sup> J. A. E. Vervaele, *La prostituzione nell'ordinamento penale olandese, una depenalizzazione repressiva?*, in Vervaele John, Cadoppi A., *Prostituzione e diritto penale*, Dike, Giuridica Editrice, 2014, pp. 160 - 175

<sup>8</sup> D. Danna, *Cattivi costumi, Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in "Quaderni del dipartimento di sociologia e ricerca sociale", XXV, Università degli studi di Trento, pp. 2- 86

Le vetrine sono regolate come altri luoghi di lavoro pubblico e vengono liberamente affittate da parte delle prostitute che in questo modo lavorano in un ambiente protetto. Una vetrina viene condivisa da diverse ragazze che si organizzano in turni che non può superare le otto ore giornaliere e deve prevedere delle pause.

I tenutari dei coffee shop sono sottoposti a controlli di igiene e sicurezza da parte dello stato e non possono esercitare senza una licenza.

Anche la normativa olandese è soggetta a critiche e viene accusata di prevedere una legge discriminatoria per le prostitute di origine straniera.

In base all'impianto della legge, e di normative correlate, solo le prostitute europee sono pienamente tutelate da questo sistema. Per chi lavora come prostituta, infatti, non viene prevista la possibilità di ricevere un permesso di soggiorno lavorativo e in questo modo le prostitute straniere, rimangono costrette in una condizione di clandestinità<sup>9</sup>.

Il legislativo tedesco giustifica tale discriminazione intrinseca sostenendo che la previsione di un permesso di soggiorno lavorativo entrerebbe in conflitto con la normativa sulla tratta di essere umani, ma resta il fatto che le parole della legge non rispecchino la realtà sociale della sua applicazione.

La prostituzione viene riconosciuta come lavoro, ma per un lavoratore straniero non è possibile richiedere permesso di soggiorno lavorativo e il lavoro di prostituta non può essere proposto dai centri d'aiuto all'impiego a quanti siano disoccupati.

Per questi motivi la normativa è di difficile applicazione, in quanto ha l'effetto di stigmatizzare ulteriormente le prostitute, in un contesto sociale che già fatica a riconoscerle come lavoratrici e contribuisce alla sopravvivenza di un commercio clandestino<sup>10</sup>.

## *2. Approccio proibizionista*

L'approccio proibizionista consiste nella criminalizzazione di ogni forma di prostituzione e può assumere due differenti accezioni: il proibizionismo totale che prevede la criminalizzazione sia della prostituta che del cliente e il neo proibizionismo, con la criminalizzazione del solo cliente.

I paesi che prevedono un proibizionismo totale di origine ottocentesca sono ormai pochi e appartengono per lo più ai paesi dell'ex blocco sovietico<sup>11</sup>. Sono maggiori i paesi che

---

<sup>9</sup> G. G. Garofalo, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014

<sup>10</sup> Il post, versione online, 13 giugno 2010

prevedono un proibizionismo moderato, detto neo proibizionismo, da non confondere con i paesi abolizionisti, come ad esempio la Francia, che adottano misure di impronta proibizionista<sup>12</sup>.

## 2.1. Neo- proibizionismo

### 2.1.1. Svezia

Il neo proibizionismo nasce in Svezia, con la legge n. 408/1998, la quale assume un approccio economico nella regolazione della prostituzione, ritenendo necessaria la criminalizzazione del solo cliente, allo scopo di eliminare la domanda di prostituzione, riducendo di conseguenza, l'offerta.

Secondo le stime ufficiali lo scopo della legge sembrerebbe essere stato raggiunto, ma le critiche mosse al modello sono diverse, tra cui la mancata reale diminuzione del fenomeno.

Infatti la diminuzione di lavoratrici stimata sembrerebbe dovuta non tanto ad una loro reale scomparsa, ma a un'ulteriore sommersione del fenomeno tramite la crescita della prostituzione clandestina.

La punibilità del cliente porta a far diventare il contesto in cui opera la prostituta maggiormente insicuro, essendo costretta ad esercitare lontano dai centri abitati, magari sotto falso nome e porta molti clienti, con la paura di poter essere puniti e arrestati, a prestare minore attenzione ad avere rapporti sessuali protetti.

L'illegalità cui vengono indirettamente ricondotte le prostitute, le priva di potere contrattuale e di libertà di scelta dei propri clienti, esponendole a sempre maggiori rischi per la propria incolumità fisica<sup>13</sup>.

Nonostante le critiche il modello svedese ha ispirato diversi paesi Europei come la Norvegia (2008), l'Islanda (2009), l'Irlanda del nord (2015), la Francia (2016) e l'Irlanda (2017)<sup>14</sup>.

### 2.1.2. L'Islanda

---

<sup>11</sup> G. G. Garofalo, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014

<sup>12</sup> Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009

<sup>13</sup> J. Levy, P. Jakobsson, *sweden's abolitionist discourse and law: effect on the dynamics of swedish sex work and on the lives of Sweden's sex workers* in "criminology and criminal justice", XIV - 5, 2014, p 598

<sup>14</sup> C. Rigotti, *Prostituzione e diritto: alcune riflessioni sui modelli legislativi europei*, in "Micromega, per una sinistra illuminista", VI, 2020, pp 53 - 66

L' Islanda nel 2009 adotta una riforma del codice penale che criminalizza il solo cliente, passando a un' impostazione neo-proibizionista dopo un iniziale approccio abolizionista nei primi anni duemila <sup>15</sup>.

Lo scopo della normativa islandese è più ampio rispetto alla sola limitazione della prostituzione, avendo come fine l'eliminazione delle pratiche sociali atte alla mercificazione del corpo della donna.

Impianto della legge deriva dalle istanze femministe degli anni precedenti che hanno avuto molta influenza sulla politica locale.

Vengono limitate sia la prostituzione che la pornografia e ogni altra pratica simile.

Vige il divieto di mantenersi tramite prostituzione e viene attuata una forte censura in merito alla pornografia, intervenendo in diversi settori dell'economia.

Con il termine *pornografia* viene inteso ogni atto osceno sessualmente esplicito, nonché ogni comportamento provocante <sup>16</sup>.

Viene limitato il lavoro all'interno degli stripp e night club che invece avevano avuto molto successo negli anni '90, in quanto ritenuto illegale e moralmente riprovevole che un datore di lavoro possa lucrare sulla nudità dei / delle propri/ e dipendenti.

Interessante è il lessico della legge islandese che riprende espressioni di origine norrena nell'intento di denigrare ulteriormente la pratica prostitutiva: la prostituzione viene indicata con il termine *voendi* che letteralmente significa male e la pornografia con il termine *klam*, cioè sporcizia <sup>17</sup>.

Tramite l'uso di questi termini viene chiaramente descritto l'atteggiamento assunto dallo stato nei confronti della prostituzione, nell'ambito di una politica esplicitamente moraleggiante in merito alla sessualità in senso ampio, ai vizi e alle pratiche poste in essere dai cittadini e dalle cittadine.

### 3. Approccio abolizionista

---

<sup>15</sup> Daniela D., *La prostituzione come ineguaglianza di genere: le politiche islandesi su strip-prostituzione-tratta*, in "AG About Gender, International journal of gender studies" II- 3, 2013, pp. 181 - 218

<sup>16</sup>Ivi, p. 210

<sup>17</sup>Ivi, p. 189

L'approccio abolizionista ha come scopo principale l'abolizione della prostituzione, ma si contrappone sia all'approccio proibizionista che a quello regolamentarista.

Secondo gli abolizionisti lo Stato non deve regolare la prostituzione e nemmeno vietarla, vengono rifiutati i regolamenti che a partire dall'800 hanno proliferato in diversi stati europei. Il movimento abolizionista ha origine in Inghilterra in avversione ai *Contagious diseases act*, adottati nel 1866 con lo scopo di limitare la diffusione delle malattie veneree nell'Inghilterra Vittoriana.

Questi atti furono scritti in modo distorto, limitando la libertà di parte della popolazione e incentivando differenze sociali e di genere.

Vennero scritti e approvati dai componenti maschili dall' upper – middle class che delinearono una legge criminalizzatrice delle donne proletarie <sup>18</sup>.

L'abolizione dei *Contagious diseases act* avvenne nel 1886 e l'Inghilterra divenne il primo paese abolizionista, cui seguirono altri paesi europei quali il Belgio, il Portogallo, la Spagna e la Danimarca <sup>19</sup>.

Il movimento abolizionista inglese ispirò la sinistra socialista italiana di fine ottocento, tra cui numerose donne, ma in questo contesto, non ebbe influenze positive sulla legislazione fino al 1958.

#### *4. Il caso Italia: analisi e dibattito sulla legge Merlin*

L'Italia diventa un paese abolizionista nel 1958 quando viene approvata la legge n.75, conosciuta con il nome della sua proponente, Lina Merlin.

Il progetto di legge, recante come titolo “*l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*”, viene proposto alla Camera dei deputati, già nel 1948, ma la sua approvazione subisce un lungo iter legislativo.

Lina Merlin, parlamentare Italiana per due legislature dal 1948 al 1958, incentrò la propria carriera politica sulle tematiche sociali, in particolar modo in riferimento alla condizione della donna <sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> M. DeMasi „*Sex, Stigma and Scapegoating: The Contagious Disease Acts of Victorian England*, in “*social sciences journal*”, VII – 17, Western Connecticut State University, 2007

<sup>19</sup> G. G. Garofalo, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014

<sup>20</sup> M. Prapocchiesa, (a cura di), *Cara senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse, ragioni e sfide di una legge attuale*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2018.

Negli anni '30 Lina Merlin prende parte ai lavori del periodico del gruppo femminile socialista *“la difesa delle lavoratrici”*, fondato nel 1912 da Anna Kuliscioff. Questa esperienza sembrerebbe anticipare le battaglie successive condotte dalla Senatrice, a tutela dei diritti delle donne.<sup>21</sup>

Negli anni della Resistenza ne prende parte attivamente, collaborando con le attività dei *gruppi di difesa della donna*, scrivendo per la rivista *Avanti!*, che operava clandestinamente, nonché offrendo la propria casa come luogo di ritrovo per le riunioni clandestine tra dirigenti (tra cui Sandro Pertini) e deposito di materiali pericolosi.<sup>22</sup>

La battaglia sull'abolizione della prostituzione, nel dopoguerra, nasce dall'intento politico di tutelare la figura della donna lavoratrice e adeguare la legislazione italiana al testo della Convenzione ONU del 1948, prevista *per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione*.

La Convenzione definisce la prostituzione e la tratta di essere umani correlata, come incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, nonché lesive del benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità<sup>23</sup>.

La legge 75/1958 vuole adeguare la normativa italiana anche al testo della Costituzione che ritiene non essere opportunamente rispettato e per farlo difende tre punti principali: l'uguaglianza dei cittadini di entrambi i sessi, ex art 3, il divieto di trattamenti sanitari obbligatori lesivi della dignità umana, previsto dall'art 32 e l'inammissibilità di imprese che ledano la libertà e la dignità umana ex art 42 della Costituzione.

All'epoca della prima presentazione alla camera gli intenti della legge e della sua proponente sono quelli di tutelare la condizione della donna ed eliminare ogni discriminazione sociale e oppressione<sup>24</sup>.

Tuttavia negli anni che intercorrono tra il discorso e l'approvazione della legge, l'atteggiamento della sinistra italiana viene accusato d'assumere toni sempre più paternalistici e moraleggianti<sup>25</sup>.

#### 4.1. Impianto della legge e previsioni

---

<sup>21</sup> G. Franchini, *Lina Merlin. Madre costituente e senatrice: un tenace impegno per i diritti*, in *“AG About Gender, International journal of gender studies”* V- 10, 2016, p. 361

<sup>22</sup> Ivi, p. 362

<sup>23</sup> Convenzione ONU, *Per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione*, 1948

<sup>24</sup> A. Merlin, *Discorsi parlamentari*. Senato della Repubblica, segretariato generale, servizio studi, 1998

<sup>25</sup> D. Letizia, *Prostituzione, storia e dibattito nell'Italia del novecento*, Mezzanti libri, Venezia, 2018

La legge 75/1956 è composta da 15 articoli e suddivisa in tre capi recanti la previsione del reato di lenocinio, l'istituzione di patronati di rieducazione e le disposizioni finali e transitorie.

#### *4.1.1. Capo primo*

L'incipit della legge è dato dall'art 1 con cui viene sancito il divieto per le case di prostituzione di esercitare.

Il reato di lenocinio viene specificato, negli articoli successivi, tramite la previsione di un elenco di casi in cui viene commesso, comprensivi di induzione e favoreggiamento.

Principale preoccupazione della legge è di impedire che chiunque si approfitti delle condizioni di una persona per indurla a prostituirsi e si arricchisca su di essa.

Con l'approvazione della legge la prostituzione non diviene illegale, la donna che decide di prostituirsi è libera di farlo, non è soggetta a sanzioni e non viene punito il suo cliente. Tuttavia è illegale ogni forma di associazione al fine di esercitare tale attività, non può esistere un protettore e nemmeno dei coadiuvanti della prostituta, in quanto si creerebbe il rischio potenziale di una prevaricazione della donna da parte di soggetti terzi.

Conseguentemente vengono punite tutte le terze parti che ipoteticamente partecipino all'attività della prostituta e di cui, ella potrebbe richiedere i servizi.

Il rapporto di prostituzione legale deve essere necessariamente un rapporto bilaterale.

La pena per la violazione di queste previsioni è la detenzione e va da un minimo di due anni a un massimo di venti.

Tramite le aggravanti del reato di lenocinio, previste dall'art 4, si deduce una particolare tutela della minore età, con una particolare importanza riconosciuta alle figure di tutela.

Si considera aggravato il reato se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni; se il fatto è commesso ai danni di più persone tra le quali pare opportuno menzionare la commissione del reato, tramite minaccia, violenza o inganno o nei confronti di persona minorenni, nonché avverso famigliari <sup>26</sup>.

Il reato si considera di maggiore gravità se il fatto viene commesso da persone individuate come responsabili della tutela della ragazza.

Interessante è la figura del datore di lavoro, di solito membro di una famiglia benestante presso cui le ragazze si recavano a lavorare, il quale si assumeva anche la responsabilità della sua sicurezza.

Spesso le ragazze venivano avviate alla prostituzione proprio da questi soggetti, in particolare per colpa di abusi sessuali subiti o per inganno.

Per questo motivo venne fondato nel 1908, l'Asilo Mariuccia, il primo asilo di recupero delle bambine e delle adolescenti traviate, vittime di violenza e avviate alla strada.

All'art 7 della legge viene eliminata qualunque forma di schedatura e controllo sanitario delle prostitute, sistemi ritenuti lesivi della loro libertà personale.

#### *4.1.2. Capo secondo*

Nel secondo capo della legge vengono previsti degli istituti di rieducazione e di patronato, i quali sebbene già esistenti precedentemente, vengono resi pienamente operativi e sovvenzionati dal ministero dell'Interno.

All'interno di queste istituzioni la donna sottratta alla prostituzione doveva essere educata e accudita, di modo che avesse gli strumenti per avviarsi ad un'altra professione e avesse un posto sicuro dove recarsi.

Le ragazze non potevano essere obbligate a entrare in queste istituzioni, la loro adesione doveva essere consensuale e libera anche nel caso di minorenni <sup>27</sup>.

#### *4.1.3. Terzo capo*

L'ultimo capo della legge appare essere il più controverso, in quanto all'art 12 viene istituito il corpo di polizia femminile, criticato per via della sua derivazione autoritaria.

---

<sup>26</sup> Art 4, L. 75/1958

<sup>27</sup> Art 10, L. 75/1958

La previsione viene ritenuta sintomatica di come nel corso della battaglia politica di approvazione della legge, questa sia venuta meno alla sua impostazione originaria,

L'intento iniziale era di eliminare ogni forma di controllo poliziesco invasivo e autoritario di derivazione fascista e per questo motivo si proponeva di destituire il reparto di polizia della buon costume, atto alla repressione morale dei cittadini.

Tuttavia al termine della battaglia politica le cose andarono diversamente, con la previsione del corpo speciale di polizia femminile, il quale, seppur composto da soli esponenti femminili, rimaneva comunque preposto alle medesime funzioni di controllo e tutela della morale pubblica.

#### *4.2. Contrapposizione politica e sociale suscitata dalla legge*

L'abolizione della prostituzione e la chiusura delle case di piacere suscitò un acceso dibattito nella politica italiana, per via della considerazione dei bordelli come istituzione sociale, necessaria alla garanzia di tre fondamentali valori italiani: la fede, la patria e la famiglia.<sup>28, 29</sup>

I partiti oppositori della legge furono principalmente il partito Monarchico, il Movimento Sociale Italiano e il partito Liberale e di Unità Socialista, mentre i principali sostenitori furono il partito Comunista e Socialista italiano, la Democrazia Cristiana e il partito Repubblicano.<sup>30</sup>

I regolamentaristi sostenevano che la legge non rispettasse la naturale evoluzione dei costumi, per cui sarebbero stati necessari tempo e una specifica educazione sessuale prima di procedere all'abolizione delle case chiuse<sup>31</sup>.

Inoltre si riteneva che la chiusura avrebbe limitato ingiustamente naturali istinti che non potevano essere cancellati e senza di essa non si sarebbero rispettati i diritti sessuali dei cittadini meno procaci, come i vecchi e malati o coloro che traevano beneficio da questa istituzione, come gli impiegati o gli studenti.<sup>32</sup>

Gli attacchi più efficaci alla legge, riguardarono questioni di salute pubblica o sicurezza, ritenendo la legge incapace di tutelare efficacemente i cittadini dalla diffusione delle malattie veneree e dal dilagare di reati sessuali<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> S. Bellasai, *La legge del desiderio nell'Italia degli anni '50*, ed. Carocci, Bologna, 2006

<sup>29</sup> I. Montanelli, *Addio Wanda! Rapporto Kensey sulla situazione italiana*, Longanesi, 1956

<sup>30</sup> D. Letizia, *Prostituzione, storia e dibattito nell'Italia del novecento*, Mezzanti libri, Venezia, 2018

<sup>31</sup> Ivi

<sup>32</sup> Autore anonimo, Lettere al direttore, in *"Epoca"*, IX, 385, 16 febbraio 1958, p. 3

<sup>33</sup> S. Bellasai, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni '50*, Carocci editore, Bologna, 2008

Con un turpe e sciagurato dilagare della prostituzione girovaga [...] avverranno con maggiore frequenza reati sessuali, sarà maggiore la corruzione di giovanette, l'insidia alle donne altrui, le perversioni e inversioni sessuali; tipiche infatti, queste ultime, di tutti i paesi abolizionisti. E tutto ciò per che cosa? Per la sensibilità morale di certe femministe<sup>34</sup>.

Dalla parte opposta, la posizione dei sostenitori della legge, subisce un cambio di argomentazioni con l'adesione della Democrazia Cristiana.

Se inizialmente i discorsi si contraddistinguono per il loro carattere sociale e di natura femminista, nel corso degli anni, diventano sempre più improntati sulla moralità e la battaglia politica si allontana dall'oggetto della riforma.

Si ritiene, addirittura, che la legge perda di vista le prostitute stesse, secondo un processo di vittimizzazione eccessivo che porta ad allontanare i sostenitori della legge dai cittadini appartenenti a classi profondamente diverse<sup>35</sup>.

Da una parte troviamo i proponenti della legge, borghesi, appartenenti a una classe sociale medio-alta, e dall'altra i destinatari, cui la riforma è dedicata, appartenenti a una classe sociale bassa, proletaria.

Per effetto della vittimizzazione le condizioni di chi agisce diventano autonome da quelle di coloro per cui si agisce; la prostituta diventa il simbolo dell'oppressione delle donne, la vittima per eccellenza che deve essere salvata, ma non viene riconosciuta pienamente, perdendo quasi il diritto di parola<sup>36</sup>.

Il dibattito politico tra abolizionisti e regolamentaristi assume un carattere controverso, in quanto entrambe le posizioni politiche si ritrovano a portare avanti una concezione dello stato ingerente nella gestione della vita privata dei cittadini, da una parte quale protettore dell'etica e della morale e dall'altra quale controllore dell'ordine e della salute pubblica<sup>37</sup>.

Ambiguità che sembra delineare intrinsecamente anche il discorso politico degli abolizionisti. Infatti i sostenitori della legge vengono spesso messi in crisi di fronte a obiezioni dei regolamentaristi, derivanti da una tradizione culturale e scientifica comune da cui necessariamente sono influenzati.

---

<sup>34</sup> Lettere al direttore, in *"Tempo"*, XXI - 2, 8-15 gennaio 1949, p. 3

<sup>35</sup> D. Letizia, *Prostituzione, storia e dibattito nell'Italia del novecento*, Mezzanti libri, Venezia, 2018

<sup>36</sup> Ivi

<sup>37</sup> Ivi

Per questo motivo, gli argomenti degli abolizionisti si arroccano su questioni di principio come la democraticità del sistema e la dignità delle donne, rimanendo tuttavia meno tangibili rispetto alle obiezioni improntate su nozioni scientifiche e credenze popolari misogine dei regolamentaristi.

In quest'ottica è molto importante il contesto in cui viene emanata la legge Merlin, essendo gli anni '50, un periodo di forte emancipazione della donna, la quale comincia la sua conquista sociale, attraverso la rivendicazione di sempre maggiore libertà.

Davanti a questi mutamenti sociali l'uomo si trova profondamente in crisi, trovandosi davanti a una realtà che non corrisponde più ai modelli culturali che gli sono stati insegnati. L'emancipazione femminile provoca incertezze e timori, condivisi dagli uomini del tempo sebbene schierati su poli politici opposti<sup>38</sup>.

I discorsi in merito alla legge finiscono per non riguardarla direttamente, nascondendo un dibattito più profondo che vede contrapposti diversi modelli di mascolinità e femminilità, diverse concezioni che coinvolgono l'idea della sessualità, del corpo, della morale pubblica, della stessa democrazia, e, in definitiva, dell'organizzazione sociale nel suo complesso<sup>39</sup>.

All'epoca del dibattito italiano sulla legge Merlin si contraddistinguono due immagini differenti della donna emancipata: la donna mantide e la donna amazzone.

La prima viene rappresentata come una donna viziosa, immorale e tentatrice, mentre la seconda come una donna mascolinizzata, respinta del genere maschile e dedita alla sua sopraffazione, entrambe considerate come una minaccia per l'uomo.

In modo particolare nel dibattito intorno alla legge viene evocata la donna mantide o vipera, astuta e lussuriosa, che esercita il proprio potere sugli uomini, vittime delle *malafemmine*<sup>40</sup>.

La pericolosità delle donne, nel discorso pubblico, viene associata al concetto di devianza, esplicandosi nella considerazione per cui sarebbe meglio rinchiudere le prostitute al fine di tenerle controllate all'interno delle case chiuse<sup>41</sup>.

Anche la stessa Lina Merlin, in quanto donna, viene attaccata nella sua femminilità dal dibattito intorno alla legge che diviene spesso, un dibattito intorno alla figura della sua proponitrice.

---

<sup>38</sup> S. Bellasai, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni '50*, Carocci editore, Bologna 2008

<sup>39</sup> Ivi

<sup>40</sup> O. Cecchi, *Case chiuse e case aperte*, in "rivista penale", LXXV - 1, 1950, p 286

<sup>41</sup> Autore anonimo, *Pro e contro l'abolizione delle case di tolleranza*, in "Crimen", IV, 33, 24 - 31, agosto 1948, p 12

Viene descritta come una donna sui generis, mascolinizzata e allo stesso tempo ricondotta al ruolo di angelo del focolare.

Essa stessa, nel tentativo di difendersi dai discrediti della stampa, cerca di fornire un'immagine più rassicurante di sé mostrandosi in atteggiamenti quotidiani, di cura della casa e della persona, cadendo nelle trame del gioco di chi la critica<sup>42</sup>.

Nel dibattito pubblico dell'epoca, in seno ai regolamentaristi, si contrappongono argomenti di ispirazione moralista sull'eccessiva emancipazione della donna e argomenti di eccessivo puritanesimo.

Tipologie di argomenti che sembrano entrare in collisione tra loro e costituiscono un chiaro esempio del carattere controverso del dibattito politico intorno alla legge Merlin<sup>43</sup>.

Atteggiamenti contrastanti che si manifestano anche all'interno dello stesso partito socialista.

La senatrice viene ritenuta responsabile di una deriva puritana del paese, anche dai suoi stessi compagni di partito, i quali la accusano di avere introdotto una rivoluzione che avrebbe coinvolto irrazionalmente numerosi aspetti della vita degli italiani.

##### *5. La legge Merlin oggi e le prospettive di riforma*

La bipolarità del dibattito politico intorno alla legge Merlin è attuale ancora oggi, in quanto politici e studiosi si dividono in chi sostiene la validità della legge, seppur il contesto sociale sia cambiato e chi invece ritiene che essa sia ormai superata.

La principale critica che viene fatta alla legge è di essere eccessivamente restrittiva e di prevedere troppi comportamenti costitutivi del reato di prostituzione, creando confusione in merito alla fattispecie incriminatrice.

Di fatto, come menzionato nel paragrafo precedente, la legge 75/1956 punisce tutti i comportanti di terzi che entrino in contatto con la prostituta, eccetto il cliente, secondo una concezione estensiva di favoreggiamento.

In quest'ottica viene punito anche il locatore d'immobile affittato da una donna per esercitarvi la prostituzione.

Questa eccessiva limitazione della prostituzione viene ritenuta da diversi autori come lesiva dell'autodeterminazione della donna e fortemente illiberale.

---

<sup>42</sup> S. Bellasai, *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni '50*, Carocci editore, Bologna, 2008

<sup>43</sup> Ivi

La legge nasce con l'intento di tutelare la libertà della donna e la sua autodeterminazione, comprensiva della libertà sessuale, tuttavia tale libertà viene quasi annullata dalla legge, con il ritenere implicitamente che sia impossibile che una donna scelga di prostituirsi. Impossibilità di scelta che porta a pensare la legge voglia, in realtà, tutelare un altro aspetto della vita delle persone e difendere diversi principi <sup>44</sup>.

Fin dalla sua promulgazione la legge è stata accusata di avere una impronta eccessivamente moralizzatrice e di non essere sufficientemente chiara, critiche valide ancora oggi.

L'impronta femminista che la caratterizzava nel 1948 viene smussata nel tempo, forse per via del sostegno prestato dalla Democrazia Cristiana. Il prezzo del sostegno politico per l'approvazione della legge, si ritiene abbia fatto diventare la battaglia politica, una battaglia morale, di pulizia contro il vizio <sup>45</sup>.

Si ritiene che se la legge Merlin volesse effettivamente tutelare l'autodeterminazione sessuale della donna e non la sua perfezione morale, non avrebbe dovuto impedirle di esercitare la prostituzione. Infatti, sebbene non vi sia un articolo che dichiari esplicitamente l'impossibilità di prostituirsi, con i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione viene reso estremamente difficile.

In questo modo vengono punite tutte quelle figure che possono coadiuvare la prostituta, il locatore di un appartamento, il pubblicitario o il protettore e vietato l'esercizio tramite associazione con altre persone.

Le figure e le pratiche menzionate consentirebbero alla prostituta di lavorare in maggiore sicurezza e invece non vengono tollerate, spingendo i soggetti ad operare nella clandestinità, esposti a numerosi rischi.

Dalla più recente dottrina e orientamenti giurisprudenziali viene ritenuta preliminare la libertà della prostituta ad esercitare tale mestiere, senza correre il rischio di esse sfruttata, posizione che porta a ritenere che il bene giuridico tutelato dalle norme della legge, debba esse interpretato quale l'autodeterminazione della prostituta <sup>46</sup>.

Essendo tutelata la libertà della prostituta, il bene giuridico tutelato dalla norma diventa individuale e disponibile da parte dei soggetti <sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "ArchivioPenale", LXXI, 2019

<sup>45</sup> G. Serughetti, *Innocenza e pericolo: discorsi sulla prostituta dalla legge Merlin alle proposte di riforma*, in A. Cegna, N. Mattucci, A. Ponzio, (a cura di), *la prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, eum, Macerata, 2019, p 58.

<sup>46</sup> Cass. pen. Sez. III, atti osceni e contrari alla pubblica decenza, sentenza n. 35776/2004

<sup>47</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "ArchivioPenale", LXXI-1, 2019, pp. 1-43

Dal testo della legge Merlin appare chiaro come per tutelare l'autodeterminazione della donna, gli interpreti debbano compiere un'ulteriore interpretazione, motivo per cui viene ritenuto che la legge in realtà tuteli altri valori.

La giurisprudenza più recente a sostegno della sua validità ha argomentato come il bene giuridico tutelato dalla norma, sia in realtà la dignità umana.

Con sentenza 14593/2018 la dignità umana viene ritenuta insuscettibile di essere oggetto di contrattazioni, o di atti di disposizione a rilevanza patrimoniale e di essere fonte di vantaggi patrimonialmente valutabili, in capo a chi approfitti di questi atti <sup>48</sup>.

Nell'impostazione della corte non acquista valore l'adesione o meno del soggetto che eserciti prostituzione, in quanto vengono in ogni caso integrati i reati previsti dalla legge 75/1956, lesivi della dignità personale.

La dignità personale, in quanto diritto inviolabile della persona umana, è indisponibile e quindi il consenso e la volontà della "vittima", non costituisce scusante.

Tramite il valore della dignità umana viene limitata ampiamente la libertà di determinazione sessuale delle donne, a cui viene negato il diritto di prostituirsi, ma anche il diritto di tutelarsi svolgendo questa attività in forma aggregata, in quanto viene richiamato direttamente l'art 41 della Costituzione, secondo il quale nessuna attività economica possa ledere la dignità umana.  
<sup>49</sup>

Il concetto di dignità è fortemente indefinito e generico, sebbene riceva grande consenso dalla dottrina e dall'opinione pubblica per via della sua forte connotazione etico – emozionale <sup>50</sup>.

Tale concetto può essere inteso sia soggettivamente che oggettivamente e in quest'ultimo caso, esso rende il discorso pubblico fortemente moralizzante.

La dignità soggettiva si riferisce alle libere scelte di un soggetto capace di autodeterminarsi, ciascuno ha una propria dignità e un proprio metro di giudizio, diverso dagli altri.

La dignità oggettiva, invece, riguarda parametri di tipo sociale e morale, configurandosi come qualcosa di esterno alla volontà dell'individuo agente.

In quest'ultima accezione la dignità si scontra con il potere di autodeterminarsi di un individuo, in quanto viene limitato da considerazioni di tipo sociale e morale <sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Cassazione, sez. III, sentenza n. 14593/2018

<sup>49</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "ArchivioPenale", LXXI-1, 2019, pp. 1-43

<sup>50</sup> G. Fiandaca, *considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e post secolarismo*, in "rivista italiana di diritto e procedura penale", DXLVI, 2007, p. 546

<sup>51</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "ArchivioPenale", LXXI-1, 2019, pp. 1-43

In merito alla rilevanza della dignità oggettiva, nelle decisioni politiche e giuridiche, ci si domanda se sia opportuno permettere allo stato di esercitare un'ingerenza di questo tipo nella vita degli individui, soprattutto attraverso l'adozione di normative penali <sup>52</sup>.

Per questi motivi e in virtù della considerazione per cui la legge 75/1956 sia fortemente illiberale, con ordinanza del 6 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Bari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

La corte contesta la lesione degli articoli 2, 3, 13, 25 co. 2, 27 e 41 della Costituzione, da parte degli articoli 3 co.1 primo n. 4 e n. 8 della legge, recanti i reati di reclutamento e favoreggiamento.

Nell'ordinanza, emanata nel corso di un processo in merito l'attività di escorting, la corte di Bari ritiene che in virtù della modificazione del tessuto economico del paese, l'attività costituisca affermazione del principio di libertà di autodeterminazione sessuale e debba essere riconosciuta la possibilità di disporre della propria sessualità in termini contrattualistici, ai soggetti che la esercitano <sup>53</sup>.

La legge Merlin viene accusata di violare il principio di offensività, secondo cui possono essere puniti solo fatti che ledano un bene giuridico tutelato, cosa che non avviene per la prostituzione, se si considera il libero esercizio della propria determinazione sessuale da parte della prostituta.

Inoltre, l'applicazione del diritto penale, non può prescindere dalla considerazione del libero arbitrio, senza che questo significhi compiere analisi in merito ai retroscena di una decisione, screditando la libera scelta di un individuo, assumendola come irrealistica in quanto influenzata da diversi fattori <sup>54</sup>.

In risposta alla questione presentata dalla Corte d'Appello di Bari, la Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione <sup>55</sup>.

In virtù, in primo luogo, del diritto vivente che non prende in considerazione la scelta volontaria della prostituta quale scusante nella configurazione dei reati e in secondo luogo, riferendosi all'ampia discrezionalità che viene riconosciuta al legislatore in tema di individuazione dei fatti punibili.

---

<sup>52</sup>Dudgeon v. United Kingdom, application no. 7525/76, 22 ottobre 1981, Corte europea dei diritti dell'uomo

<sup>53</sup> Corte d'Appello di Bari, III Sezione Penale, Ordinanza, 6 febbraio 2018

<sup>54</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in "Archivio Penale", LXXI-1, 2019, pp. 1-43

<sup>55</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2019

La Consulta ritiene che l'attività di prostituzione non costituisca una *“modalità auto-affermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità”*, come invece ritenuto dalla Corte di Bari.

In quanto tale affermazione sostenuta dalla stessa Corte Costituzionale, precedentemente, viene riferita in particolare, ai casi di intrusione altrui nella propria sfera sessuale.

L'esercizio della prostituzione tramite escorting, viene configurato dalle normative nazionali europee, quale espressione di lavoro autonomo e secondo questa configurazione, la questione viene ritenuta infondata, in quanto l'art 2 richiamato non assume al ruolo di parametro conforme.

La corte ritiene pertinente il parametro dell'art 41 della Costituzione, ma comunque la questione infondata, in quanto lo scopo di tale articolo è quello di evitare che le libere scelte delle persone comportino la loro esposizione a pericoli, con ulteriore riferimento alla dignità della persona umana e al suo carattere necessariamente oggettivo.

Per ragioni simili, di protezione del soggetto che attraverso le proprie scelte potrebbe esporsi a pericoli eccessivi, la corte giustifica la considerazione della prostituta come parte debole, secondo la normativa in merito.

In quest'ottica viene quindi ritenuta infondata l'eccezione di mancato rispetto del principio di necessaria offensività del reato.

La corte ritiene infondate anche le eccezioni relative al principio di determinatezza del fatto e all'art 3 della costituzione.

Nel primo caso, richiamando una sua precedente pronuncia afferma che

[...] l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti *“elastici”*, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Corte Costituzionale, sentenza n. 25/2019; nello stesso senso, sentenze n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004

La corte ritiene non possa essere riscontrata nessuna indeterminatezza ai fini della punibilità della condotta di favoreggiamento, in quanto appare chiaro che esso debba essere rivolto alla prostituzione in generale e non alla singola persona, aspetto che limita indebite dilatazioni della sfera criminosa e non comporta la diseguale applicazione della legge a condotte differenti (art 3 C.).

Con questa sentenza analizzata la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione presentata, lasciando gli stessi dubbi ai critici della legge e rivendicando gli intenti della legge Merlin.

### 5.1. Progetti di riforma della legge Merlin

La crisi della legge Merlin comincia con la fine del XX, quando muta la composizione e strutturazione del mercato italiano del sesso.

Mentre negli anni '70 vi è una riduzione del fenomeno per via del boom economico del paese, negli anni '80, si apre una nuova fase, dove si moltiplicano le derivazioni geografiche delle prostitute, gli orientamenti sessuali, i generi di appartenenza e i luoghi del commercio<sup>57</sup>.

Per questo motivo, nel contesto contemporaneo, è opportuno parlare di *prostituzioni*<sup>58</sup>.

All'interno del fenomeno della prostituzione possiamo distinguere diversi luoghi e modalità di esercizio, tra cui la prostituzione di strada, esercitata al chiuso o sul web.

Tra gli operatori del sesso troviamo soggetti di sesso femminile, ma anche maschile, nonché persone transessuali.

Mentre nel periodo storico di approvazione della legge la maggioranza delle persone che esercitavano la professione erano donne italiane, oggi la prostituzione di strada annovera tra le sue file una maggioranza di straniere, per lo più irregolari.

Inoltre anche le condizioni del fenomeno sono mutate, possiamo riferirci a situazioni in cui la prostituta lavora in piena autonomia da quelle in cui viene sfruttata o è soggetta a pratiche di negoziazione con soggetti terzi<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> E. Abbatecola, *Trans – migrazioni: lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018

<sup>58</sup> A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in “ArchivioPenale”, LXXI-1, 2019, pp. 1-43

<sup>59</sup> G. Selmi, *prostituzioni: sostantivo femminile plurale*, in “Mircromega per una sinistra illuminata”, VI, 2020, pp. 34 - 41

Alla luce di queste considerazioni l'inadeguatezza della legge 75/1956 a regolare la prostituzione italiana si è fatta sempre più chiara agli occhi di diversi commentatori, anche se non mancano considerazioni di segno opposto per cui la legge Merlin sarebbe tuttora un caposaldo della democrazia italiana.

Così Silvia Niccolai accusa i sostenitori delle istanze riformatrici *di comportarsi di fatto come il legislatore fascista, volendo tutelare la libertà della donna di prostituirsi, ma punendo tutti coloro che avviano una minorenni alla prostituzione* <sup>60</sup>.

Seppur contestabile tale affermazione rende chiara l'idea sostenuta dai difensori della legge per cui non sia eccessivamente moralista nelle sue determinazioni, bensì tuteli pienamente la figura della donna dai soprusi cui può essere esposta e per questo debba essere mantenuta nelle sue determinazioni.

Nelle dieci legislature dal 1979 al 2018 sono stati presentati 164 disegni di legge in materia di prostituzione, con l'intento di riformare la legge Merlin <sup>61</sup>.

I disegni di legge presentati si possono dividere in tre categorie maggioritarie a seconda degli obiettivi proposti.

La prima di queste categorie comprende proposte di legge volte a eliminare la prostituzione punendo la domanda, secondo un approccio neo – proibizionista, tramite l'introduzione di un nuovo reato di acquisto delle prestazioni sessuali che vada a criminalizzare il cliente <sup>62</sup>.

Nell'alveo di un orientamento proibizionista, la seconda categoria propone tre obiettivi principali: la riduzione del danno, il contrasto allo sfruttamento e il reinserimento sociale delle prostitute.

Il danno che si vuole ridurre è quello sanitario e sociale, tramite un rafforzamento dei soggetti deboli e la depenalizzazione di alcuni reati come la concessione in locazione di un immobile, ora punito come favoreggiamento.

Si vuole incoraggiare la professione svolta in forma associata e in luoghi sicuri, allontanando la prostituzione dalle maglie dello sfruttamento, nonché si propone di professionalizzare i

---

<sup>60</sup> S. Niccolai, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in Danna D., Niccolai S., Taverini L., Villa G., *Sex work. Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, VandA. e Publishing, Milano, 2019, pp. 70 - 117

<sup>61</sup> G. Serughetti, *Innocenza e pericolo: discorsi sulla prostituta dalla legge Merlin alle proposte di riforma*, in Cegna A., Mattucci N., Ponzio A., (a cura di), *la prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, eum, Macerata, 2019, pp. 53-71

<sup>62</sup> Ddl s. 2584, Giovanardi, gruppo grandi autonomie e libertà, XVI legislatura, in G. Serughetti, *Innocenza e pericolo: discorsi sulla prostituta dalla legge Merlin alle proposte di riforma*, in Cegna A., Mattucci N., Ponzio A., (a cura di), *la prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, Eum, Macerata, 2019, pp. 53-71

soggetti, di modo da fornire alternative differenti alla prostituzione che deve essere praticata in forma totalmente volontaria, frutto di una libera scelta <sup>63</sup>.

Il terzo orientamento condiviso è quello che propone il riconoscimento della prostituzione quale lavoro, tutelando la salute e la sicurezza delle operatrici.

I principali progetti di legge possono essere distinti in due sottogruppi, a seconda che abbiano come focus la tutela dei diritti delle lavoratrici oppure esigenze di difesa sociale.

Tra quest'ultimi sono presenti disegni di legge che prevedono il divieto di esercitare in strada e altri che prevedono l'attuazione di una politica di *zoning*, individuando specifici spazi in cui sia possibile praticare la prostituzione <sup>64</sup>.

Il dibattito della politica italiana attuale ripropone quello del 1958 nelle sue contrapposizioni; troviamo la stessa divisione tra sostenitori e detrattori della legge, sebbene declinati in modo differente.

I sostenitori della legge oggi difendono il sistema della legge Merlin, ritenuto così lungimirante da essere perfetto.

Le considerazioni in questo campo sono principalmente di natura morale, di rivoluzione sociale contro un'impostazione patriarcale di mercificazione della donna e di tutela verso il fenomeno della tratta di essere umani, divenuto pressante negli ultimi anni.

I detrattori della legge, invece, si dividono in coloro che difendono una politica regolamentarista di impostazione ottocentesca e coloro che invece ritengono opportuno il mantenimento della legge Merlin, seppur riformandola e ampliandola.

Come detto in precedenza, oggi la prostituzione è mutata, si è estesa fino a ricomprendere numerose pratiche, soggetti di sesso e genere differenti, ha conquistato spazi che negli anni '50 non erano immaginabili, come il web e i social network, si è unita a rivendicazioni sociali e femministe di libertà del corpo, delle relazioni e di riconoscimento della propria auto – coscienza sessuale individuale.

Per questi motivi appare chiaro come sia necessario un intervento normativo che tuteli le moderne istanze progressiste, tramite la scelta d'intervenire direttamente sul testo della legge Merlin o prevedendo normative di dettaglio, nonché un processo di riforma educativa-culturale che si avvicini alle nuove sensibilità contemporanee.

---

<sup>63</sup>Ivi, Ddl C. 2503, Gigli e altri; S. 1916 Romano e altri, XVIII legislatura

<sup>64</sup> Ivi, Ddl S.841, Bitoni e altri appartenenti alla lega Nord, S. 955, Buemi e altri, gruppo per le autonomie, XVIII legislatura

**CAPITOLO III**  
**FEMMINISMO E PROSTITUZIONE**  
**IL DIBATTITO FEMMINISTA TRA DIRITTO E OPPRESSIONE**

*1. Femminismi*

Nell'immaginario collettivo il termine 'femminismo' riporta ai movimenti sociali che durante gli anni '60 del novecento, si sono battuti per il superamento delle diseguaglianze tra uomini e donne.

Tuttavia, in realtà, la storia del femminismo, come elaborazione teorica e come movimento politico, è molto più risalente.

Da un punto di vista storico e teorico sarebbe più opportuno parlare di femminismi al plurale, in virtù delle diverse voci e istanze che hanno caratterizzato il movimento femminista negli anni.

A livello teorico sono individuabili tre diverse ondate del femminismo che si contraddistinguono per epoca storica e diversi tipi di rivendicazioni.

*1.1. La prima ondata*

La prima ondata ha origine in Francia negli anni precedenti alla rivoluzione francese e durante la sua realizzazione.

Negli anni precedenti le grandi speranze suscitate dalla convocazione degli stati generali portarono anche le donne a presentare le proprie rivendicazioni in numerosi scritti<sup>1</sup>.

Ne *la petition des femmes du Tiers Etat au Roi* veniva chiesta l'estensione dei diritti e delle libertà, nonché delle proprietà, anche in capo alle donne, ciò secondo la convinzione per cui, tramite la disposizione dei propri beni, le donne si sarebbero liberate anche del potere maritale all'interno della famiglia che non rendeva possibile una loro emancipazione.

*La requête des dames pour leur admission aux états généraux e le discours préliminaire de la pauvre Javotte* auspicavano la rimozione del divieto ad entrare nelle magistrature e il diritto per le donne di esercitare tutti i lavori al pari salariale degli uomini.

---

<sup>1</sup> G. Conti Odorisio, *Storia dell'idea femminista in Italia*, EDI, Torino, 1980, p. 84

L'apice del femminismo rivoluzionario venne raggiunto con la *Dichiarazione dei diritti delle cittadine*, scritta da Olympe de Gouges per rivendicare l'estensione della *Dichiarazione dei diritti del cittadino* del 1791, anche alle donne.

Olympe nella *Dichiarazione* sosteneva l'idea per cui la donna nasceva libera ed uguale all'uomo e possedeva gli stessi diritti naturali inalienabili: la libertà, la proprietà e il diritto di resistere all'oppressione<sup>2</sup>.

Tali diritti dovevano essere restituiti alle donne in nome dell'uguaglianza civile e politica dei sessi.

Il risultato della rivoluzione era stato la rimozione di antichi pregiudizi di classe, ma nel fare questo, l'Assemblea Nazionale aveva lasciato inalterato il vecchio sistema di esclusione delle donne dalla vita politica, non equiparandole ai cittadini maschi<sup>3</sup>.

Olympe de Gouges venne giudicata dal tribunale rivoluzionario per via del suo attivismo politico e nel 1793 ghigliottinata.

Alla base della sua condanna a morte vi fu la forte opposizione all'esecuzione di Luigi XVI e la critica al governo rivoluzionario del comitato di salute pubblica, accusato attraverso numerosi scritti di aspirare ad una dittatura<sup>4</sup>.

Negli stessi anni dell'impegno politico di Olympe de Gouges, assiste alla rivoluzione francese Mary Wollstonecraft, scrittrice e attivista femminista inglese considerata fondatrice del femminismo liberale e autrice nel 1792 de "*A Vindication Of The Rights Of Woman*", scritto filosofico-femminista di rivendicazione dei diritti delle donne.

Mary Wollstonecraft nei suoi scritti rifletterà sulla considerazione della donna da parte della società, ritenuta secondo la tradizione un "*grazioso animale domestico*"<sup>5</sup>.

Infatti, secondo la credenza comune, per la donna era appropriata una vita ritirata per evitare d'incombere in pericoli e di sollecitare gli altrui illeciti desideri che avrebbero indotto la gelosia del marito<sup>6</sup>.

Proprietà della donna erano considerate (e dovevano essere) la grazia, la timidezza e la pazienza, attitudini proprie ad una vita casalinga, mentre le caratteristiche dell'uomo erano il coraggio, la forza e l'attività, proprietà che lo rendevano atto al comando.

---

<sup>2</sup> Ivi p. 87

<sup>3</sup> Ivi

<sup>4</sup> Ivi

<sup>5</sup> M. Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, Londra, 1792

<sup>6</sup> A. Rosmini-Serbati, *Filosofia del diritto*, II, p. 290, Batelli, Napoli, 1845

Le diverse caratteristiche individuate in capo ai soggetti, il diverso trattamento e il rapporto di soggezione coniugale, fondavano le basi di un rapporto di subordinazione naturale e reale tra uomo e donna, esplicito concretamente nel matrimonio<sup>7</sup>.

Secondo Mary Wollstonecraft il matrimonio nella società dell'epoca veniva considerato lo scopo cui ogni donna doveva tendere e anche l'educazione femminile veniva improntata a tale traguardo.

La donna era destinataria di un'educazione frammentaria, mancante riguardo a molti aspetti e nozioni, nonché sbagliata, il cui scopo era quello di sviluppare in lei gli *attributi femminili*. Essa veniva educata a soffocare ogni tendenza, ogni aspirazione che deviasse dalle doti confacenti ad una buona moglie<sup>8</sup>.

Il problema dell'educazione femminile viene analizzato anche da altre femministe, come Chaterine Macaulay che nelle *"Letters on education"* edite nel 1790, critica l'istruzione femminile vigente e le limitazioni che questa implica nel loro divenire<sup>9</sup>.

Sul finire del 1800 l'azione politica delle femministe si concentra principalmente sul diritto delle donne di partecipare alla vita politica, tramite il riconoscimento del diritto di voto.

L'attività dei movimenti suffragisti ha origine in Inghilterra dove nel 1873 Emma Paterson fonda il WPPL, *Women's Provident and Protective League*)<sup>10</sup>.

La lotta per il diritto di voto raggiunge il suo apice con il movimento delle suffragette, termine con cui ci si riferisce al movimento fondato da Emmeline Pankhurst nel 1903, la *Women's Social And Political Union*.

Il movimento aveva lo scopo di porre in atto una guerra politica al parlamento inglese, prendendo le distanze dalla WPPL, ora *Women's Trade Union League*, per i modi eccessivamente *missionari*.

Il movimento pose in atto un'insistente militanza, organizzando manifestazioni e interrompendo comizi politici. Nel 1905 Christabel Pankhursts interrompe il comizio del ministro degli esteri, Sir Edward Grey, facendosi arrestare e determinando l'inizio della vera e propria fase di militanza.

---

<sup>7</sup> Ivi

<sup>8</sup> Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, in G. Conti Odorisio, *Storia dell'idea femminista in Italia*, EDI, Torino, 1980, pp. 90 - 91

<sup>9</sup> A. Rossi - Doria, *La Libertà delle donne, voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990 pp. 21-30

<sup>10</sup> Ivi

Nel 1908 ha luogo una grande manifestazione che coinvolge moltissime donne lavoratrici e durante la quale una donna si incatena alla camera dei comuni.

Negli anni successivi le suffragette furono ripetutamente arrestate, sottoponendosi a scioperi della fame nei periodi di carcere, durante i quali vennero alimentate con la forza.

Durante la prima guerra mondiale il movimento assume tattiche violente: cominciano ad essere lanciate pietre contro finestre e vetrine, fino ad arrivare al compimento di atti tragici con il suicidio nel 1913 di Emily Wilding Davidson, uccisasi correndo sotto il cavallo del re durante il Derby.

La sua morte, quale atto di protesta prorompente, porterà la realizzazione di una grande manifestazione suffragista in occasione dei suoi funerali <sup>11</sup>.

Secondo l'opinione comune dell'epoca, in particolare degli uomini, per concedere il voto alle donne sarebbe stata necessaria una prova della loro idoneità.

Esse venivano considerate incapaci di esercitare il diritto di voto e si credeva che permettendogli di partecipare alla vita politica avrebbero compiuto scelte insensate e comportato un malgoverno dello stato.

Gli uomini di questo paese hanno fondato e mantenuto una democrazia. L'idea su cui si basa una democrazia, essi dicono, è un governo del popolo esercitato dal popolo, per il popolo, [...] ma il termine popolo è stato inteso nel solo significato dei cittadini maschi. Noi chiediamo per tanto [...] che venga applicato alle cittadine donne allo stesso modo che ai cittadini uomini.

Immaginate di chiedere a un uomo di vent'un anni prima di concedergli il voto [...]: "devi dimostrare in modo soddisfacente alla maggioranza dei tuoi concittadini che gli uomini di vent'un anni vogliono in maggioranza il voto, [...] che tutti votano ad ogni elezione, che votano in modo intelligente, che userai il tuo voto solo per riforme utili [...]. Tale procedura è talmente fuori luogo [...] tuttavia la stampa, gli uomini politici [...] addossano costantemente alle suffragiste l'onere della prova [...]" <sup>12</sup>

La battaglia politica delle attiviste per il suffragio femminile porterà, nel 1916, al riconoscimento del voto anche per le donne.

Il diritto di voto viene conquistato grazie alla decisione del governo di riconoscerlo a tutti gli uomini al fronte, a prescindere dagli anni di età, a seguito della quale le donne chiesero

---

<sup>11</sup>Ivi

<sup>12</sup>A. H. Shaw, *Equal Suffrage. A Problem of Political Justice*, in "Women In Public Life. The Annal of The American Academy of Politcal and Social Science," LVI, 1914, pp. 94-98

l'estensione del provvedimento anche ad esse, avendo contribuito attivamente alla guerra, sostituendo gli uomini nelle loro occupazioni.

Tuttavia, inizialmente, viene ritenuto possibile votare solo per le donne a partire dai trent'anni di età, escludendo gran parte della operaie donne.

Il voto sarà esteso a tutte le donne, alla stessa età degli uomini, solo nel 1928<sup>13</sup>.

## 1.2. La seconda ondata

La seconda ondata del femminismo si sviluppa tra gli anni '60 e '80 del novecento e viene denominata *femminismo della differenza*, in quanto si propone di valorizzare le differenze tra uomini e donne all'interno della società, ritenendole esistenti, ma non motivo giustificatorio di discriminazione.

Il concetto difeso è quello per cui uomini e donne sarebbe diversi, ma uguali per diritti e valori.

Il femminismo della differenza si contrappone al femminismo della prima ondata, definito quale *femminismo dell'uguaglianza*, che poneva alla base del proprio pensiero il conseguimento dell'uguaglianza formale tra uomini e donne, raggiungibile attraverso un'applicazione neutrale del diritto, senza distinzioni di genere (cd. *sex blind*).

Nel corso degli anni '70 si sviluppa la creazione di collettivi femminili, gruppi di condivisione politica, all'interno dei quali si attuava la cd.pratica dell'auto – coscienza, la quale consisteva nel mettere in discussione sé stesse ed il contesto politico, culturale, sociale, in cui vivevano, tramite il dialogo tra donne<sup>14</sup>.

Le femministe ritenevano come passo fondamentale la riappropriazione del corpo da parte della donna, criticando i doveri imposti dalla società alle donne, implicanti un controllo del loro corpo.

Ritenevano che sia la maternità che il matrimonio fossero frutto di imposizioni in capo alle donne, in quanto la procreazione costituiva un dovere, in virtù del quale dovevano annullarsi.

La critica al matrimonio consisteva principalmente nel suo essere fonte di doveri sessuali in capo alle mogli, nei confronti dei mariti.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> I A. Rossi – Doria, *La Libertà delle donne, voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990 pp. 21-30

<sup>14</sup> C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale*, Scritti di Rivolta femminile, Milano 1974, pp. 141-147

<sup>15</sup> A. Pasqualini, *Feminist Sex Works, proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, IV-32, 2017

Le femministe operano dunque un duplice rifiuto: della maternità come dovere istituzionalizzato e della mercificazione del corpo femminile a beneficio del diritto naturale dell'uomo di soddisfare delle proprie pulsioni sessuali<sup>16</sup>.

Nel piano politico femminista assunsero centralità i diritti riproduttivi e la capacità di controllare la fertilità che ebbero riscontro con la legalizzazione della pillola contraccettiva nel 1971 in America.

Il dibattito femminista pose i riflettori sulla violenza domestica, considerata dalla società del tempo come inesistente, essendo consolidato l'uso della violenza da parte del marito nei confronti della moglie, evidenziando come anche i rapporti sessuali imposti dalla vita coniugale e concepiti come obbligatori, costituissero una violenza.

La riflessione quindi si arricchisce anche di considerazioni in merito alla violenza sessuale perpetrata ai danni delle donne, considerata quale meccanismo di potere per controllarle.

Queste istanze politiche culmineranno, sul finire degli anni '70, nelle cd. *sex wars*, *guerre del sesso*<sup>17</sup>.

Con questo termine viene indicato il dibattito politico realizzatosi nel corso anni '80 in merito al corpo delle donne e alla sua mercificazione.

Dibattito che divise l'opinione pubblica e femminista tra coloro che criticavano l'impostazione culturale della società produttrice di dinamiche di subordinazione cui le stesse donne finivano per partecipare, tale per cui il corpo delle donne era ridotto ad un oggetto sessuale e coloro che, invece, rivendicavano un'ampia libertà sessuale delle donne, proprio come modalità di uscita dalla subordinazione<sup>18</sup>.

### 1.3. La terza ondata

Tra gli anni '80 e '90 del novecento la lotta femminista assume una nuova prospettiva nel campo delle discriminazioni, ispirata dal concetto di *intersezionalità*.

---

<sup>16</sup>Ivi

<sup>17</sup> K. Abrams, *Sex Wars Redux: Agency and Coercion in Feminist Legal Theory*, in "Columbia Law Review", XCV -2, 1995, pp. 304-376

<sup>18</sup> A. Pasqualini, *Femminist Sex Works, Proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, in "Diacronie. Studi di storia contemporanea", IV, 2017

Tale concetto è stato coniato nel 1989 da Kimberlè Crenshaw, femminista nera americana, per indicare il modo in cui diverse forme di discriminazione, di genere, di razza, di orientamento sessuale ecc., possano intrecciarsi e creare ostacoli incomprensibili se analizzati secondo la riconduzione a categorie chiuse<sup>19</sup>.

Il termine viene usato per spiegare la condizione delle donne nere americane che non potevano essere pienamente tutelate dalle leggi anti – discriminatorie vigenti, in quanto la discriminazione razziale e quella di genere venivano considerate come categorie esclusive e separate, motivo per cui l'esistenza di un soggetto contemporaneamente vittima di entrambe, metteva in crisi il sistema<sup>20</sup>.

Questa riflessione apre il femminismo alla consapevolezza per cui le discriminazioni messe in atto dalla società si intersechino tra loro e ricadano in questo modo sui cittadini, irrimediabilmente connessi.

Negli stessi anni in America si combattono le guerre del sesso, le quali costituiscono un periodo di transizione tra vecchie e nuove istanze.

La diffusione della pillola anticoncezionale e la liberalizzazione della pornografia portò molte donne a sentirsi libere di esprimere la propria sessualità, non più funzionale alla riproduzione, ma contribuirono anche a sviluppare il dibattito sulla mercificazione di essa, creando una netta contrapposizione all'interno del movimento femminista<sup>21</sup>.

In questo dibattito troviamo da una parte le femministe contro la mercificazione della donna, la sua oggettivazione e schiavitù e dall'altra, iniziano a consolidarsi associazioni di prostitute che rivendicano la professione come espressione di un perfetto femminismo.

Allo stesso tempo si potrebbe ritenere che il femminismo sia morto, in quanto le istanze più recenti rivendicano valori che possono apparire contrastanti con la teoria femminista degli anni 60 – 70 del novecento, ma si potrebbe anche ritenere che si tratti in realtà, di un femminismo innovativo e post – moderno, proprio della “terza ondata”<sup>22</sup>.

Le giovani femministe si fanno portatrici di un modello di femminilità nuovo, trasgressivo, teso a soverchiare meccanismi di potere<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> F. Coin, *Libertà, Uguaglianza, Intersezionalità, intervista a Kimberlè Crenshaw*, in “*Jacobinitalia*”, II, 2019, pp. 56-63

<sup>20</sup> Ivi

<sup>21</sup> M. Standerini, *Pornografie, movimento femminista e immaginario sessuale*, manifesto libri, Roma, 1998

<sup>22</sup> A. Pasqualini, *Feminist Sex works, proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, in “*Diacronie. Studi di storia contemporanea*”, IV, 2017

<sup>23</sup> S. Faludi, *La liberazione delle figlie*, internazionale DCCCLXXII, 2011, pp 34-41

## 2. Contro la mercificazione della donna

Durante gli anni '60 e '70 parte delle femministe riteneva che le figure della madre e della prostituta fossero da mettere in discussione in quanto funzionali alla subordinazione nei confronti dell'uomo.

La prostituta rappresenta l'evidente oppressione patriarcale, in quanto si presta a divenire oggetto sessuale e ad auto avvilirsi di fronte all'uomo<sup>24</sup>.

Sul finire degli anni '80 Chaterine MacKinnon, nota giurista e studiosa esponente del femminismo radicale statunitense, ritiene che la prostituzione, al pari della pornografia, incarni una forma di discriminazione sessuale.

La donna viene eroticizzata e reificata, diventando un oggetto sessuale tramite cui l'uomo può soddisfare i propri istinti<sup>25</sup>.

Mackinnon ritiene che la sessualità sia una sfera pervasiva della vita sociale, attraverso cui vengono definiti il genere e i rapporti di potere: il dominio maschile viene esplicito tramite la sessualità, eroticizzando la sottomissione della donna e ponendo questa figura, a fondamento della mascolinità.

Attraverso la "sessualizzazione" le donne vengono declassate, trattate come oggetti senza diritti. Attraverso la sessualità si alimenta la disegualianza di genere e il dominio sessuale è funzionale alla subordinazione sociale della donna<sup>26</sup>.

Questo meccanismo di reificazione viene ritenuto dal femminismo radicale pervasivo nell'organizzazione sociale e proprio dei rapporti di potere che intercorrono tra uomini e donne, la cui subordinazione viene ritenuta naturale, anche se dovuta a un costrutto sociale<sup>27</sup>.

L'oggettivazione della donna avviene tramite la reiterazione nel tempo di atti e comportamenti, socialmente predefiniti, in cui la sessualità degli individui diventa la parte più importante da controllare, al fine di proteggere l'omogeneità sociale<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> R. Sapio, *Prostituzione. Dal diritto ai diritti*, Milano, Leoncavallo libri, 1999, p.88

<sup>25</sup> C. Mackinnon, *Sexuality, Pornography, And Method, Pleasure Under The Patriarchi*, in "Ethics", XCIX, 1989, pp. 314-346

<sup>26</sup> Ivi

<sup>27</sup> M. Nussbaum, *Objectification*, in "Philosophy & Public Affairs", XXIV, 1995

<sup>28</sup> Ivi

Il fondamento dell'oggettivazione è individuato in relazione alla determinazione sessuale del genere, di variabili sociali, razziali ed etniche, le quali compongono dicotomie basate sul binomio subordinazione – oppressione.

All'interno di questa dicotomia il corpo viene investito di specifici significati, tramite l'applicazione di norme sociali e regolative del comportamento, in cui i comportamenti del singolo individuo esplicano la cristallizzazione dei ruoli di genere<sup>29</sup>.

Le determinazioni delle femministe in opposizione alla reificazione della donna sono riconducibili a una politica *sex – negative* che si contrappone alle istanze del nuovo femminismo, affermatosi nel corso degli anni '90.

### 3. *Sex positive*

Il movimento Sex positive si afferma negli anni '80, in un primo momento tramite le rivendicazioni di alcune associazioni di prostitute.

Il primo comitato, "*Il comitato per i diritti civili delle prostitute*", nasce nel 1982 a Pordenone, per iniziativa di Carla Corso e Maria Pia Covre, in reazione alle violenze perpetrate dai soldati della NATO ai danni delle prostitute<sup>30</sup>.

L'intento del comitato era di riaprire il dibattito politico sulla legge Merlin, ritenuta uno strumento avverso alle prostitute, le quali venivano tenute in una condizione di clandestinità da cui era quasi impossibile uscire<sup>31</sup>.

Accanto alle rivendicazioni delle prostitute la mobilitazione sociale di alcune femministe spinge verso una rivendicazione della propria autonomia sessuale, nell'ottica di una totale emancipazione della donna nelle diverse sfere sociali e personali.

### 4. *Femminisme pute*

Il cd. *femminismo puttana*<sup>32</sup> fa parte dell'ultima ramificazione del femminismo, femminismo della quarta ondata.

---

<sup>29</sup> Ivi

<sup>30</sup> D. Letizia, *Prostituzione, storia e dibattito nell'Italia del novecento*, Mezzanti libri, Venezia, 2018

<sup>31</sup> C. Corso, S. Landi, *Ritratto a tinte forti*, Giunti editore, Firenze, 1991

<sup>32</sup> Espressione gergale utilizzata dalle prostitute per auto – definirsi e definire il movimento politico in Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009

Le rivendicazioni di questo movimento vengono per lo più portate avanti da organizzazioni di prostitute femministe che rivendicano la propria esistenza, cioè il diritto di essere riconosciute come lavoratrici e di essere tutelate dal diritto.

Le principali istanze portate avanti dalle sex workers riguardano la tutela di una sessualità libera e aperta, l'eliminazione dello stigma di prostituta e il riconoscimento del ruolo quale lavoro.

In Francia il primo movimento ha origine nel 1975 con l'occupazione della chiesa di Saint Bernard, a Parigi, in segno di opposizione alle politiche repressive dell'epoca, attuate contro la prostituzione.

In questo periodo l'azione delle prostitute e del movimento femminista si coniuga, ma successivamente nel corso degli anni '80, si differenzierà nettamente.

L'azione politica degli anni '80 porta all'accettazione delle principali rivendicazioni del movimento femminista da parte dei governi, tramite la formazione di associazioni di assistenza sociale sovvenzionate dallo stato e l'inclusione della partecipazione femminile all'interno dei partiti<sup>33</sup>.

In questo modo i principali obiettivi del movimento femminista sembrano essere raggiunti e le attiviste vengono accusate dalle sex workers di un sostanziale allontanamento dalla lotta politica e dalla loro causa, colpevoli di avere abbracciato una moralità propria delle madri di famiglia<sup>34</sup>.

A questo punto i movimenti delle prostitute prendono le distanze dagli altri movimenti femministi, facendosi autonomi.

Nel 1985 si tiene ad Amsterdam il primo *Congresso internazionale delle prostitute*, al termine del quale, viene redatta la Carta internazionale delle sex workers, archetipo della Dichiarazione dei diritti delle lavoratrici del sesso adottata anni prima, dal movimento americano Coyote, fondato da Margot Saint James<sup>35</sup>.

In Italia la prima esperienza di organizzazioni di sex workers nasce nel 1982 con il Comitato dei diritti civili delle prostitute, già menzionato nel paragrafo precedente.

L'organizzazione nasce in reazione alle violenze operate dai militari Nato, nei confronti delle prostitute di Pordenone.

---

<sup>33</sup> M. Nikita e T. Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009

<sup>34</sup> Ivi

<sup>35</sup> Ivi

Il primo atto posto in essere dalle prostitute è quello di redigere una lettera di denuncia della situazione, pubblicata sui giornali locali anche grazie al sostegno di diverse deputate<sup>36</sup>.

Il primo intento del comitato fu quello di evitare di essere oggetto di molestie da parte dei militari della base vicina e solo successivamente diventò un vero e proprio impegno politico di riconoscimento e tutela della propria dignità personale, auspicando una riforma della legge Merlin in un'ottica maggiormente garantistica.

Il gruppo così formatosi trova la sua origine teorica nei movimenti femministi degli anni '70, differenziandosene abbandonando o riformulando alcuni criteri ideologici.

Ad esempio viene rifiutata la pratica dell'autocoscienza, che aveva contraddistinto i collettivi femministi, ritenendo che non fossero necessari metodi specifici per comunicare tra donne all'interno del movimento e all'interno di questo, vengono accolti anche gli uomini, abbandonando quindi la dialettica del separatismo<sup>37</sup>.

Il rapporto del comitato coi i gruppi femministi precedenti appare controverso come in altre realtà contemporanee (America e Francia).

Il riconoscimento della prostituzione quale lavoro viene percepito come punto di rottura tra le istanze dei movimenti delle sex workers e i movimenti femministi in genere, in quanto quest'ultimi prevalentemente sostengono l'acquisizione di maggiori diritti civili delle donne, lottando avverso la loro emarginazione, ma ritenendo il lavoro di prostituta quale asservimento al potere maschile.

Contrariamente il comitato ritiene che abbandonando la concezione della prostituta quale esperta del piacere e affrontando il discorso da un punto di vista distaccato dalla sola sessualità, tale lavoro rappresenti una prima forma di emancipazione della donna, in quanto mezzo per raggiungere una propria indipendenza economica e sessuale<sup>38</sup>.

Viene dunque capovolta e smontata la critica femminista della donna-oggetto attraverso la proclamazione della libera scelta di utilizzare la propria sessualità in transizioni economiche e attraverso la rivendicazione di quel rapporto di scambio che è alla base del concetto di mercato: è proprio in forza dello scambio corpo-denaro che il rapporto prostituta-cliente non è un rapporto unilaterale di potere in cui la prostituta svolge un ruolo passivo<sup>39</sup>.

#### 4.1. Anni 2000

---

<sup>36</sup> M. Standerini, *Prostituzione e nuovo femminismo*, memoria n. 13, p. 31-38

<sup>37</sup> Ivi

<sup>38</sup> Ivi

<sup>39</sup> A. Pasqualini, *Feminist Sex Works, Proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, in "Diacronie. Studi di storia contemporanea", IV, 2017

In questi anni si fa particolarmente pressante l'azione delle femministe francesi in contrapposizione alla legge di pubblica sicurezza adottata nel 2003 dal governo Sarkozy<sup>40</sup>.

La legge di sicurezza prevedeva misure per sconfiggere lo sfruttamento della prostituzione, tramite la riduzione delle possibilità di esercitare il mestiere e l'aggravamento delle ipotesi di adescamento in strada.

Se prima facie le misure adottate avevano lo scopo di tutelare le prostitute, di fatto il principale intento della politica era quello di eliminare il degrado portato dalla presenza delle prostitute nei quartieri.

La legge viene ritenuta dai movimenti delle sex workers lesiva della propria dignità e fortemente discriminatoria, una legge di pulizia per *ripulire i marciapiedi della città*<sup>41</sup>.

Il principale effetto delle misure di sicurezza è quello di rendere punibile l'adescamento passivo, pratica che consiste nel considerare adescamento la semplice presenza in strada delle prostitute<sup>42</sup>.

Di fatto questa tipologia di adescamento non comprende azioni attive di lusinga o proposta, qualificando un reato fortemente discrezionale.

In questo modo per le lavoratrici del sesso non è più possibile sostare in strada per adescare i propri clienti e viene accentuata la repressione da un punto di vista giuridico di aumento della pena, consistente in 3750 euro di multa, due mesi di reclusione e l'espulsione nel caso di prostituta immigrata, sia poliziesco.

Alla repressione poliziesca viene lasciato il compito arbitrario di definire quale sia o meno una situazione di adescamento, essendo molto vaga la figura di un adescamento passivo e la fattispecie, non precisamente qualificata, dalla norma<sup>43</sup>.

La possibilità di essere facilmente arrestate ha portato le prostitute ad operare clandestinamente, preferendo pagare un protettore piuttosto che essere molestate dalla polizia o essere soggette alle violenze dei civili, organizzati in associazioni anti – prostituzione.

In contrasto con le politiche repressive nasce l'associazione *Lesputes*, fondata nel 2006 da Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, a seguito della conferenza europea delle lavoratrici del sesso<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> M. Nikita e T. Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009, p. 23

<sup>41</sup> Ivi,

<sup>42</sup> Ivi, p. 25

<sup>43</sup> Ivi

<sup>44</sup> A. Pasqualini, *Feminist Sex Works, proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, XXXII – 4, 2017

#### 4.2.. *Inversione dello stigma*

Le prostitute francesi rivendicano la libera disposizione del proprio corpo che non può avvenire solamente tramite il diritto d'aborto; si oppongono alla sacralizzazione del sesso, difendendo la praticabilità della sessualità al di fuori degli schemi di coppia, istituzionali del matrimonio e sociali del concetto di amore.

Si pongono come obiettivo di rendere la prostituzione uno strumento di crescita ed emancipazione delle donne, tramite la percezione della sessualità femminile come paritaria alla sessualità degli uomini, liberi di esercitarla indifferentemente *per capriccio, piacere o amore*<sup>45</sup>.

Viene criticata la concezione che per secoli ha pervaso la morale comune e ha portato alla divisione delle donne in onorate e disonorate.

Tale concezione viene ritenuta responsabile di produrre un contrasto tra le donne, portate a combattersi a vicenda, criticando i comportamenti altrui in nome della moralità, sperano in questo modo di salvare la propria agli occhi della società.

Le prostitute venivano punite dalla società con l'isolamento e il discredito dei cittadini, contribuendo in questo modo ad alimentare un meccanismo di limitazioni alla libertà delle donne, osteggiandole quando raggiungevano una propria autonomia sessuale, mobilità geografica e libertà d'iniziativa economica<sup>46</sup>.

Le sex workers si appropriano del termine "puttana" allo scopo di eliminarne l'effetto stigmatizzante, secondo un processo di inversione dello stigma.

Lo scopo delle attiviste è quello di porre fine alla cultura dello *slut-shaming*<sup>47</sup>, termine usato per definire l'atto di far sentire una donna colpevole o inferiore per determinati comportamenti che si discostino dalle aspettative sociali tradizionali, allo scopo di combattere la discriminazione perpetrata sulla base della reale o presunta attività sessuale svolta.

---

<sup>45</sup> *Manifesto del movimento francese LesPutes*, in *Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009

<sup>46</sup> D. Danna, *Cattivi costumi, Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in "Quaderni del dipartimento di sociologia e ricerca sociale", XXV, Università degli studi di Trento

<sup>47</sup> C. McCormack e N. Prostran, *Asking for It*, in "International Feminist Journal of Politics", XIV, 2012, pp. 410-414

Nella convinzione per cui la discriminazione delle sex workers non riguardi solamente la singola categoria, ma venga perpetrata ai danni di ogni donna, limitando la libertà sessuale e di costumi.

Secondo questi movimenti la fine della stigmatizzazione delle prostitute costituirebbe una vittoria per il genere femminile, in quanto rappresenterebbe la fine della cultura del giudizio che limita le scelte sessuali e personali delle donne nella società, attraverso considerazioni moralistiche sulla loro vita<sup>48</sup>.

### 5. *Prostituirsi, diritto o violenza?*

Il dibattito pubblico intorno alla prostituzione tende a polarizzarsi sulla questione se essa possa essere considerata un diritto di disposizione del proprio corpo e affermazione della propria sessualità, o se invece rappresenti una violenza ai danni delle donne.

Dalle femministe contrarie alla prostituzione viene ritenuta un' espressione del potere patriarcale, frutto delle dinamiche sociali di sottomissione della donna all'uomo e in questo senso deve essere eliminata in nome dell'uguaglianza di genere.

Per questo motivo il femminismo anti prostituzione viene definito *femminismo del dominio*<sup>49</sup>, la cui posizione influenza le politiche neo – proibizioniste.

In particolare la prostituzione viene ritenuta, da una parte più estremista, in tutti i casi e al di là della volontà della donna, una forma di dominio e una violenza, e in quanto tale, un comportamento criminale l'usufruirne da parte degli uomini.

Secondo queste determinazioni una scelta volontaria della prostituzione viene ritenuta impossibile, in quanto:

La prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> D. Danna, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso.*, Asterios Editore, Trieste, 2004

<sup>49</sup> G. Serughetti, *Smuggled or Trafficked? Refugee or Job Seeker? Deconstructing Rigid Classifications by Rethinking Women's Vulnerability*, in "Anti-Trafficking Review", XI, 2018, pp. 16-35

<sup>50</sup> Relazione del parlamento europeo, Honeyball (2013/2103(INI)), approvata nel 2014

La prostituzione viene definita quale violenza, in particolare come uno stupro, cd. *stupro a pagamento*<sup>51</sup>, perpetrato dagli uomini, ai danni delle donne, per il loro appagamento sessuale e lo stato viene accusato quale complice, in quanto legalizza e tollera tale pratica.

La prostituzione quale *violenza più antica del mondo*, come stupro legalizzato, si esplica in *sconosciuti che penetrano il corpo di una donna*, la quale assume il ruolo di vittima<sup>52</sup>.

La definizione dell'atto prostitutivo quale mero atto meccanico di penetrazione da parte di sconosciuti a pagamento pone l'interrogativo secondo cui l'unica caratteristica differenziante la prostituzione da un rapporto sessuale occasionale, sia la venalità. In quanto un rapporto sessuale occasionale è consuetudine avvenga prevalentemente tra sconosciuti, in condizione di pieno consenso.

Tramite questa definizione viene posto l'accento sull'estraneità della controparte, quale caratteristica estremizzante del rapporto, e sulla venalità dello stesso.

Il rapporto prostitutivo viene estremizzato diventando un rapporto violento, d'imposizione.

Ma se riflettiamo in termini quantitativi sul numero di soggetti che nella loro vita hanno rapporti sessuali con estranei, l'estraneità del cliente e della prostituta assume una luce differente.

A rendere riprovevole l'atto rimane solamente il pagamento in denaro, il che sembra spostare il discorso su considerazioni di tipo morale, piuttosto che giuridico.

Tramite la criminalizzazione della prostituzione, in quanto rapporto avvenuto tra soggetti estranei e a pagamento, secondo le concezioni delle femministe più estremiste, il diritto penale assumerebbe una valenza di repressione penale della morale.

In fondo se la volontarietà di un rapporto occasionale tra sconosciuti appare pienamente condivisa e lecita, sembrerebbe possibile la considerazione di un atto prostitutivo pienamente volontario, tra un cliente e una prostituta, la cui scelta di percepire denaro potrebbe facilmente rappresentare il consenso a una prospettiva di guadagno, pienamente volontario e facilmente sommabile al consenso all'avere rapporti occasionali con soggetti terzi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle femministe del dominio, le cd. *femministe della scelta*<sup>53</sup>, ritengono che la prostituzione possa costituire una libera scelta.

---

<sup>51</sup> R. Moran, *Paid for: My Journey Through Prostitution*, trad. in it. in *Stupro a pagamento. La verità sulla prostituzione*, Round Robin Editrice, 2017

<sup>52</sup> M. Lanfranco, *Prostituzione e femminismo: un dibattito aperto*, in "Micromega, per una sinistra illuminista", VI, 2020, p.125.

<sup>53</sup> Definizione usata da G. Serughetti

In questa concezione viene valorizzato il diritto a una libera autodeterminazione sessuale e disposizione del proprio corpo.

La prostituzione viene ritenuta paragonabile a qualsiasi comune lavoro e si ritiene che lo stato non abbia il diritto di intervenire su un'autonoma e libera contrattazione tra prostituta e cliente, tra servizio sessuale e denaro.

Inoltre l'adesione dello stato a politiche criminali nei confronti della prostituzione si ritiene incentivi situazioni di pericolo a carico delle prostitute, riguardanti la salute e la sicurezza personale.

L'approccio penale assunto da alcuni stati viene accusato di eccessivo paternalismo, definendo la politica intrapresa quale svolta carceraria e di repressione poliziesca del fenomeno<sup>54</sup>.

### 5.1 *La scelta volontaria*

Interrogarsi sul fatto se sia possibile o meno che la scelta di prostituirsi possa essere una scelta a pieno titolo e volontaria, porta a chiedersi che cosa renda una scelta volontaria.

Si potrebbe semplicemente ritenere che una scelta sia tale, quando il soggetto non sia costretto ad effettuarla, ma allora pare opportuno chiedersi che cosa significhi essere costretti.

Da un punto di vista giuridico si potrebbe considerare una scelta volontaria la scelta intrapresa dal soggetto senza essere destinatario di minacce, ricatti e costrizioni di altro tipo.

Sul piano giuridico la scelta volontaria o libera si qualifica sia per criteri di tipo soggettivo che riguardano l'intimità dell'individuo singolo, sia per criteri di tipo oggettivo che riguardano il contesto in cui la scelta si verifica<sup>55</sup>.

Una scelta può considerarsi libera se il soggetto in primis, sia capace di intendere di volere e in secondo luogo, se sia avvenuta in un contesto in cui la persona era libera di agire e di scegliere in quel determinato modo<sup>56</sup>.

Il secondo aspetto, riguardante il contesto, è quello su cui la riflessione femminista pone maggiore attenzione.

---

<sup>54</sup> G. Serughetti, *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in "rivista internazionale di studi di genere AG, About Gender, International journal of Gender Studies", VIII, 2019, pp. 164-195

<sup>55</sup> A. Facchi e O. Giolo, *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, edizioni il Mulino, 2020.

<sup>56</sup>Ivi

Le femministe ritengono che l'assenza fisica di minacce, l'attitudine psicologica del soggetto apparentemente libero, non costituiscono di per sé la base di una scelta volontaria.

Di fatto essendo immersi in una società gli individui sono influenzati da essa e ogni scelta che compiono può non essere realmente volontaria.

Così la donna che sceglie di prostituirsi liberamente può non essere considerata veramente libera, in quanto immersa in una società patriarcale e portata a compiere scelte sulla base dei suoi condizionamenti, stereotipi e costrutti sociali<sup>57</sup>.

Certamente considerare la volontarietà di una scelta, semplicemente per l'assenza di minacce, appare riduttivo e per questo motivo si possono prendere in considerazione due criteri aggiuntivi: l'esistenza di un'alternativa accettabile e l'attrazione forte del soggetto alla scelta in questione, da rendere irrilevante l'assenza di scelte accettabili alternative<sup>58</sup>.

Inoltre, in merito alla scelta volontaria, si possono distinguere scelte volontarie primarie e secondarie.

In questo senso una scelta volontaria A non implica che una scelta susseguente B sia volontaria; così come una scelta non volontaria A non significa che una scelta susseguente B sia non volontaria<sup>59</sup>.

Secondo questo schema, una persona può scegliere di prostituirsi quale scelta primaria volontaria, ma questo non significa che le condizioni di lavoro in cui si ritrova siano necessariamente volontarie (scelta secondaria)<sup>60</sup>.

Nel caso della prostituzione, quando si configuri quale scelta secondaria nella vita di una persona, ad es. susseguente alla migrazione in un paese straniero, la volontarietà deve essere analizzata in merito alle *exit options*, cioè alle possibilità di uscita dalla pratica prostitutiva e alla fruibilità delle informazioni in merito.

Se un soggetto X, donna migrante clandestina in un paese straniero, ha scelto volontariamente di migrare, ma arrivata nel paese di destinazione, per via della condizione di clandestinità in

---

<sup>57</sup> Ivi

<sup>58</sup> S. Olsaretti, *Liberty, Desert And The Market: A Philosophical Study*, Cambridge University Press, New York, 2004,

<sup>59</sup> S. Olsaretti, *Freedom, Force and Choice: Against the Right-Based Definition of Voluntariness*, in "The Journal of Political Philosophy", VI, 1998, pp. 53-78

<sup>60</sup> G. Serughetti, *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in "rivista internazionale di studi di genere AG, About Gender, International journal of Gender Studies", VIII, 2019, pp. 164-195

cui ritrova dei debiti esorbitanti legati al viaggio, sceglie di prostituirsi, questa scelta potrebbe essere considerata non volontaria<sup>61</sup>.

Tale scelta, discendente dalla scelta volontaria di migrare, viene presa in una condizione di costrizione, non fisica, ma dovuta alle condizioni sociali ed economiche del soggetto.

Valeria spiega bene come per lei, e per molte ragazze nella sua condizione socio-economica, per esempio, vendere sesso sia una scelta che poco ha a che fare con il piacere [...]No, non è facile uscire con un tipo diverso ogni sera, non è facile.

Ci sono delle volte che passi tutta la settimana senza un soldo in tasca, non è facile.

Avere dei figli... famiglia da mantenere, affitto da pagare.

Proprio ora, devo pagare seicento reals di affitto e non ho un centesimo, mi capisci? Sì, lo so, sono al limite, la ragazza della banca mi sta sempre addosso, capisci? [...] <sup>62</sup>

Per questo motivo non può essere considerata una scelta libera e consensuale e inoltre, se astrattamente esistano per la donna delle alternative, delle opzioni di uscita dalla prostituzione, in concreto potrebbero non essere attuabili, in quanto clandestina e indebitata.

Se le *exit options* non sono accessibili e sostenibili, praticabili concretamente, non si può intendere come volontaria né la scelta di rimanere nel mercato del sesso, né quella di accettare determinate condizioni di lavoro<sup>63</sup>.

## 6. Prostituzione e consenso

### 6.1. Definizione di consenso

Quando ci riferisce al consenso si può intendere sia l'azione di acconsentire, sia il risultato di tale azione.

Acconsentire significa dare il proprio accordo, essere d'accordo a compiere un'azione oppure il frutto di questo accordo, l'azione o l'oggetto come in un contratto<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> V. Ottonelli e T. Torresi, *When Is Migration Voluntary?*, "International Migration Review", XLVII, 2013, pp. 783-813

<sup>62</sup> E. Abbatecola, *Trans-migrazioni, lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2018, pp. 93-94

<sup>63</sup> V. Ottonelli e T. Torresi, *When Is Migration Voluntary?*, "International Migration Review", XLVII, 2013, pp. 783-813

<sup>64</sup> M. Garcia, *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere*, Einaudi, Torino, 2022

Questo evidenzia come il consenso abbia un carattere sociale, di relazione e presupponga il rapporto tra due soggetti, tra i quali uno acconsente all'altro.

In questo rapporto tra A e B il consenso di A ha lo scopo di concedere un diritto in capo a B, che altrimenti non avrebbe.

B è destinatario di una concessione, di una specie di diritto di passaggio nella sfera potestativa di A.

Il consenso può riguardare diversi aspetti della vita di una persona, essere giuridico, politico o interpersonale.

Nel primo caso il consenso viene esplicito nei rapporti contrattuali, nei quali due soggetti stipulano un contratto, ad es. di compravendita, per i quali entrambi sono d'accordo, acconsentono.

Il consenso è fondamentale nel diritto privato, quale condizione necessaria alla validità di un contratto (art 1325 c.c.).

Il consenso politico fonda l'obbedienza alle leggi, per cui uomini liberi ed uguali acconsentono a limitare il proprio agire in virtù del rispetto di un governo e del suo diritto<sup>65</sup>.

Dalla sfera giuridica e politica la concezione di consenso si è estesa anche all'ambito interpersonale.

Innanzitutto il consenso appare in relazione al matrimonio e successivamente viene applicato per estensione ad altri due contesti: nell'ambito della riflessione amorosa, quale *consenso amoroso*<sup>66</sup> e nell'ambito delle discussioni sullo stupro.

Il consenso giuridico viene espresso verbalmente al compimento di un contratto o tramite scrittura, mentre il consenso politico viene espresso tramite il voto; anche il consenso personale, del terzo tipo, viene espresso verbalmente, in particolare per rendere valido il matrimonio secondo la religione cattolica, per cui è necessario l'assenso espresso pubblicamente.

## 6.2. Consenso sessuale

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come nell'ambito interpersonale il consenso sia ritenuto elemento proprio del matrimonio e, conseguentemente, delle relazioni affettive in genere.

---

<sup>65</sup>Ivi

<sup>66</sup>C. Habib, *Le Consentes Amoureux*. Rousseau, *Les Femmes Set La Cité*, Hachette, Parigi, 2001

Prendendo in considerazione i rapporti affettivi, in questo paragrafo, analizzeremo i rapporti sessuali quale loro specificazione e ci concentreremo sul concetto di consenso.

I rapporti sessuali tra soggetti, implicano un rapporto tra questi e una relazione tra due sfere intime distinte.

Il fatto che queste sfere intime siano distinte implica che l'entrata di un soggetto estraneo sia condizionata dalla concessione del consenso da parte del proprietario.

Un rapporto sessuale lecito presuppone l'esistenza del consenso in capo a entrambi i soggetti coinvolti, tuttavia la manifestazione del consenso nell'ambito sessuale, è una questione delicata.

L'espressione di assenso può avvenire in modi diversi, verbalmente o tramite comportamenti e le conseguenze della comprensione dell'assenso o meno dell'altra persona, sono importanti.

Per cui appare d'obbligo chiedersi fino a che punto i comportamenti di una persona esprimono consenso? Ed esiste un limite di espressione del consenso?

La considerazione della particolarità del consenso sessuale è influenzata necessariamente da implicazioni di tipo morale, dai valori e dalle credenze delle persone, ma può essere analizzata anche da un punto di vista razionale per cui le leggi e le pratiche sociali, gli attribuiscono una posizione di particolare vulnerabilità e autonomia individuale<sup>67</sup>.

Il consenso potrebbe non essere reale, in quanto la persona potrebbe non essere sufficientemente libera, tanto da dare al consenso l'accezione definita attribuitagli in campo giuridico e filosofico.

Le femministe radicali ritengono che le donne non siano in grado di acconsentire, o meglio, esprimano un consenso-non-consenso influenzato dalle dinamiche sociali e dalla struttura sociale del patriarcato cui sono immerse.

Il carattere strutturale dell'oppressione delle donne mette in discussione il nesso tra consenso, autonomia e libertà, vengono escluse dalla sfera pubblica, in cui il loro consenso non esiste, vige solamente quello degli uomini<sup>68</sup>.

Il dominio maschile delle società patriarcale ha l'effetto di rendere l'assenso delle donne una manifestazione del loro asservimento e non della loro libertà<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> M. Nussbaum, *Whether from Reason or Prejudice: Taking Money for Bodily Services*, in "The Journal of Legal Studies", XXVII, 1998, pp. 693-723

<sup>68</sup> C. Pattman, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti & Vitali, 2015

<sup>69</sup> C. Mackinnon, *Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy*, in "Ethics", XCIX, 1989, p. 322

Tale considerazione del consenso delle donne come sfruttamento del loro asservimento, viene declinata nell'ambito della prostituzione.

La volontà della donna a prostituirsi viene ritenuta condizionata da fattori esterni, sociali, cui non è in grado di provvedere da sola, di cui probabilmente non si rende conto.

Per questo motivo la scelta che viene effettuata non configura reale consenso, una vera scelta consenziente e la prostituzione viene considerata quale violenza dell'uomo nei confronti di una donna non in grado di opporsi.

### *6.3. Limite temporale del consenso*

Ipotizziamo che due ragazzi abbiano il loro primo appuntamento, X chiede a Y di uscire a mangiare una pizza.

Y acconsente ad uscire con X e a mangiare una pizza in sua compagnia, tale consenso non comprende il consenso a passare con lui anche il resto della serata perché per questo Y dovrà acconsentire nuovamente dopo aver mangiato insieme.

Dopo la serata Y chiede a X se vuole bere un caffè a casa sua e a questo punto è X ad acconsentire a Y.

Nell'essere invitato a casa di X Y potrebbe pensare di avere un rapporto sessuale con lei, potrebbe sperarlo, ma fino a questo punto nessuno ha acconsentito a questo<sup>70</sup>.

Una volta in casa potrebbero configurarsi tre diverse ipotesi: nel primo caso, Y e X potrebbero avere un rapporto sessuale completamente consenziente; nel secondo, X potrebbe proporre a Y di avere un rapporto sessuale con lui e Y anche se stanca, potrebbe non sentirsi in grado di rifiutare, influenzata dal fatto di essersi mostrata disponibile invitandolo a casa sua; nel terzo caso invece Y potrebbe dire di no, magari tirandosi indietro dopo un primo approccio.

Un osservatore esterno, completamente immerso nella società odierna, sarebbe portato a ritenere la seconda ipotesi corretta; almeno per la maggior parte delle persone, il consenso al rapporto sessuale sembra essere espresso in una fase di molto antecedente all'atto, tramite comportamenti socialmente rilevanti<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> M. Garcia, *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere*, Einaudi, Torino, 2022

<sup>71</sup> Ivi

Invece la seconda ipotesi sembrerebbe essere quella in cui non viene espresso un consenso reale, in quanto la scelta di Y viene condizionata da fattori esterni di tipo sociale e dalle aspettative che si intendono consolidate in capo a X.

Il consenso nelle relazioni interpersonali non ha limite di tempo nel suo esplicitarsi, di fatto può formarsi e mutare fino a un momento immediatamente precedente all'atto, se non anche durante.

Potendo gli individui coinvolti decidere di cambiare idea in ogni momento, così come avviene nel terzo caso.

L'ipotesi numero due, e la considerazione del consenso espresso quale non reale, è la situazione che le femministe più radicali ritengono configurarsi in capo alla prostituta.

In quanto la prostituta viene ritenuta, in assoluto, come consenziente, per via delle scelte e comportamenti precedenti<sup>72</sup>. Così come Y viene ritenuta consenziente ad un rapporto sessuale per avere invitato il ragazzo a salire in casa, la prostituta viene considerata consenziente per la scelta di esercitare il mestiere. Questo anche se la scelta sia stata compiuta anni prima dalla ragazza, viene considerata comunque espressione di consenso a qualunque atto sessuale e cliente, un consenso esteso e generalizzato.

Questo è un errore concettuale, in quanto la ragazza, pur esercitando un mestiere come quello di prostituta che implica avere rapporti sessuali con altre persone, rimane comunque in possesso del diritto di scegliere e di acconsentire.

Nel caso in cui vengano rifiutate determinate pratiche e venga rifiutato un rapporto, ma l'espressione del rifiuto non venga rispettata, si realizza una violenza.

La violenza sessuale si può esplicitare anche nell'ambito di un rapporto di prostituzione<sup>73</sup>.

Alcune obiezioni potrebbero sorgere in ordine a un approccio di tipo economico, per cui secondo la considerazione della prostituzione quale contratto, si potrebbe ritenere ingiusta la recessione dal contratto eccessivamente tardiva.

Tuttavia i due piani, economico e sessuale, devono rimanere distinti, configurando un rapporto contrattuale peculiare rispetto a una compravendita comune.

---

<sup>72</sup> G. Serughetti, *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in "rivista internazionale di studi di genereAG, About Gender, International journal of Gender Studies", VIII, 2019, pp. 164-195

<sup>73</sup> Ivi

Tramite il bilanciamento di interessi non può essere fatto soccombere il diritto al rifiuto di un rapporto sessuale, quale diritto personale di disposizione del proprio corpo, in virtù di un diritto economico dell'avente causa.

### 7. Prostituzione e lavoro

È stato analizzato come all'interno del fenomeno della prostituzione vi sia spazio per il consenso e la possibilità di compiere una scelta volontaria, per cui è possibile ipotizzare il riconoscimento della prostituzione quale lavoro.

Questa tesi è portata avanti da una parte di commentatrici nel dibattito femminista, per le quali è possibile considerare la prostituzione un lavoro a tutti gli effetti, inserito in un contesto di contrattazione economica, con al centro il concetto di scambi *sessuo – economici*<sup>74</sup>.

Inoltre la richiesta di un riconoscimento sociale e giuridico della prostituzione quale lavoro parte dalle stesse prostitute formate in associazioni che hanno dato vita a numero considerevole di carte internazionali.

In queste carte viene rivendicato il riconoscimento dei medesimi diritti e doveri dei lavoratori, in particolare ricordiamo: *World Charter for Prostitutes' Rights* (1985), *Sonagashi Sex workers' Manifesto* (1997), *Manifesto on the Rights of sex workers in Europe* (2005)<sup>75</sup>.

Il termine sex workers viene coniato in America nel 1979 da Carol Leigh, prostituta e attivista di San Francisco, in reazione alle leggi proibizioniste di inizio '900.

L'intento era quello di legittimare la considerazione della prostituzione quale lavoro a tutti gli effetti, evitando sentenze morali sul modo in cui le ragazze si guadagnavano da vivere<sup>76</sup>.

La considerazione che viene fatta generalmente, quando si parla della prostituzione quale lavoro, è che sia necessario distinguere sempre tra prostituzione volontaria e prostituzione coatta.

Tuttavia questa considerazione, seppur con buoni intenti, porta la legislazione nazionale a intervenire nei casi di prostituzione a tutela della prostituta che nella maggior parte dei casi continua ad essere considerata una vittima senza distinzione<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Espressione conosciuta da Paola Tabet per indicare le relazioni tra uomini e donne che implicano una transazione economica, tra sesso e denaro

<sup>75</sup> G. Geymonat Garofalo, *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014.

<sup>76</sup> D. Danna, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso.*, Asterios Editore, Trieste, 2004

In un contesto del genere viene lasciato poco spazio alla libertà di autodeterminazione delle donne e al riconoscimento di diritti in capo a quanti vogliono esercitare la professione.

La distinzione tra prostituzione coatta e volontaria è assolutamente possibile, ma è anche vero che nell'intervenire sull'argomento, bisogna che lo stato mostri una certa cautela<sup>78</sup>.

Le attiviste a sostegno del riconoscimento della prostituzione quale lavoro ritengono la distinzione tra volontaria e coatta, una falsità.

Esistono casi in cui la prostituzione coatta deriva da una scelta volontaria della prostituta, dettata dalla necessità di un lavoro.

Esse ritengono che la necessità di lavorare, quando si versi in condizioni di povertà, accomuni tutti i soggetti nel mercato del lavoro e che per questo motivo non possa determinare la qualificazione della prostituta quale vittima, determinando l'intervento dello stato a sua tutela<sup>79</sup>.

Fin dagli anni '60, nel momento in cui i movimenti femministi rivendicavano un salario familiare per riconoscere il lavoro domestico, le attiviste del Comitato Italiano in difesa dei diritti delle prostitute e della Lefo austriaca, richiedevano il riconoscimento di uno statuto giuridico del mestiere di commercio di servizi sessuali, tramite cui riconoscere validità ai contratti sessuali<sup>80</sup>.

Inoltre viene richiesta la previsione di corsi di formazione sia in uscita che in entrata nel mercato del sesso, per rendere possibile a chi è dentro di uscire ri-qualificandosi per altri mestieri e a chi vuole entrarci di farlo acquisendo le conoscenze necessarie per non incorrere in situazioni lesive della propria sicurezza<sup>81</sup>.

Tali determinazioni vengono sostenute e portate avanti nel tempo, fino alla costituzione del Sindacato internazionale dei lavoratori del sesso, fondato nel 2001 a Londra<sup>82</sup>.

Le istanze riguardano la disponibilità di servizi alla persona quali gli asili nido, il tempo pieno nelle scuole, per permettere a chi è madre di continuare a praticare, nell'ottica di una piena legalizzazione del meretricio quale ramificazione del diritto laburistico.

---

<sup>77</sup>Ivi

<sup>78</sup>Ivi

<sup>79</sup> J. Doezenia (a cura di), *Forced to Choose, Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy*, in "Global Sex Workers Rights, Resistance and Redefinition", Routledge, 1998, pp. 34 – 50

<sup>80</sup> C. Patman, *Il contratto sessuale*, editori riuniti, Roma, 1998

<sup>81</sup> AA.VV., *The sex Industry: a Survey of Sex Workers In Queensland*, Routledge, Australia, 1997

<sup>82</sup> D. Danna, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso.*, Asterios Editore, Trieste, 2004

Di segno opposto sono invece le considerazioni di Julia O' Connell, per cui la condizione della prostituta può essere ritenuta uguale alla condizione dell'operaio nella dottrina Marxista. L'operaio vende la propria forza lavoro al proprio datore di lavoro, ma essendo la forza lavoro ritenuta inseparabile dall'uomo stesso, la vendita di questa costituisce vendita della propria persona, rendendo il lavoratore disponibile e schiavo del capitalista<sup>83</sup>.

Questa condizione viene ritenuta simile alla condizione della prostituta che vende la propria capacità sessuale, ma essendo questa indivisibile dalla persona, vende se stessa. La prostituzione viene ritenuta una determinazione particolare della generale prostituzione dell'operaio, il quale si prostituisce perdendo diritti sulla forza lavoro messa a disposizione<sup>84</sup>.

Secondo Marx il fatto che la forza lavoro sia una merce costituisce un inganno, in quanto irrimediabilmente connessa con l'essere della persona. L'operaio finiva per annullarsi nell'industria del capitalismo, rinunciando al proprio valore e al proprio reale guadagno, così il sesso non può essere una merce essendo profondamente connesso con l'integrità psicologica del soggetto agente e con la sua sfera più intima di relazione<sup>85</sup>. In questo modo secondo O' Connell, la prostituta prostituendosi, si annulla nell'offerta di servizi sessuali in cambio di denaro<sup>86</sup>.

Se secondo Marx l'operaio lavorando per il capitalista rinuncia al proprio reale guadagno, identificato nel surplus della produzione, la prostituta secondo O' Connell, non rinunciarebbe a questo, bensì al proprio valore di essere umano, in quanto prostituendosi ottiene in cambio la morte sociale, rappresentata dal discredito e dall'emarginazione<sup>87</sup>.

La prostituzione diviene uno scambio infruttuoso, in quanto la donna vende se stessa per ottenere in cambio niente, cioè la perdita di status sociale<sup>88</sup>.

Questo è dovuto alla particolare attitudine della prostituzione che la differenzia da qualsiasi altro lavoro riconosciuto e cioè la considerazione dei lavoratori quali non – persone.

La donna viene resa un oggetto sessuale, niente di diverso dal sesso, viene disumanizzata e alla fine di questo, per lei è impossibile tornare alla società<sup>89</sup>.

---

<sup>83</sup> K. Marx, *Manoscritti economici – filosofici 1844*, Einaudi, Torino, 1970

<sup>84</sup> J. O'Connell Davidson, *Prostitution, Power and Freedom*, Polity Press, Cambridge, 1998

<sup>85</sup> D. Danna, S. Niccolai, L. Taverini, G. Villa, *Sex work. Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Vanda Publishing, Milano, 2019, p. 10

<sup>86</sup> D. Danna, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso.*, Asterios Editore, Trieste, 2004

<sup>87</sup> J. O'Connell Davidson, *Prostitution, Power and Freedom*, Polity Press, Cambridge, 1998

<sup>88</sup> K. Davis, *The Sociology Of Prostitution*, American Review of Sociology, 1937

<sup>89</sup> J. O'Connell Davidson, *Prostitution, Power and Freedom*, Polity Press, Cambridge, 1998

Dall'analisi appena conclusa delle principali posizioni assunte nel dibattito femminista in merito alla considerazione della prostituzione quale lavoro, sembrerebbe chiaro come visioni positive e negative, si scontrino necessariamente,rendendo il dibattito tutt'ora aperto.

La tematica è influenzata da considerazioni di tipo morale e dall'aver ad oggetto la sfera intima delle persone, perciò è inevitabile che nel considerare la questione, le persone siano portate ad immedesimarsi nel soggetto agente e per alcune appaia completamente impossibile e contrario alla dignità umana utilizzare il proprio corpo come strumento di guadagno.

Di difficile comprensione è anche il concetto di una sessualità completamente libera, la quale implica il confronto con sfere emotive che si differenziano soggettivamente e per questo motivo polarizzano fortemente il dibattito.

Tuttavia appare importante sottolineare come nella società odierna le istanze delle sex workers siano forti e richiedano attenzione, in virtù del principio democratico per cui ogni persona deve essere valorizzata nella sua determinazione personale e tutelata nei propri diritti che riguardano anche la sfera sessuale, la sua disposizione e liberalizzazione.

Resta un punto delicato l'individuazione di un limite giuridico per la disposizione sessuale del proprio corpo, la cui considerazione implica necessariamente argomentazioni di tipo soggettivo, nonostante il diritto debba essere assolutamente oggettivo.

Per questo motivo potrebbe forse, essere ipotizzabile un limite che riguardi semplicemente la realizzazione di pratiche sicure e rispettose di una certa umanità.

## Bibliografia

AA.VV., *The Sex Industry: A Survey Of Sex Workers in Queensland*, Routledge, 1997

AA.VV., *Sex Work. Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione.*, VandA. e Publishing, Milano, 2019

Abbatecola E., *Trans-migrazioni: lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018

Abrams K., *Sex Wars Redux: Agency and Coercion In Feminist Legal Theory*, in “*Columbia Law Review*”, XCV, 1995, pp. 304-376

Annibaletto L., (a cura di), *Erodoto le storie, volume primo*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1982

Antonini C., Buscarini M., *La regolamentazione della prostituzione nell'Italia post unitaria*, in “*Rivista di storia contemporanea*”, XIV, 1985, pp. 83-113

Autore anonimo, *Pro e contro l'abolizione delle case di tolleranza*, in “*Crimen*”, IV, 33, 24 – 31, 1948, p. 12

Bellasai S., *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni cinquanta*, Carocci editore, Roma, 2008

Bertini F., (a cura di), *Ovidio, Amori*, Garzanti editori, Milano, 1983, p. 37

Bullough L. Vern, *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta*, Odoja, Città di Castello, 2015

Cadoppi A., *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in “*Archivio Penale*”, LXXI-1, 2019, pp. 1 - 43

Calvi A. A. *Sfruttamento della prostituzione*, Cedam, Padova, 1970

Cecchi O., *Case chiuse e case aperte*, in “*rivista penale*”, LXXV-1, 1950, p.286

Cegna A., Mattucci N., Ponzio A., (a cura di), *La prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, eum, Macerata, 2019

Centi P.T. S., Belloni P. A. Z., *San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae*, II – II, Lx, 2, 5, versione online, 2009

Coin F., *Libertà, Uguaglianza, intersezionalità, intervista a KimberlèCrenshaw*, in “*Jacobin Italia*”, II, 2019, pp. 56 - 63

Conti O. G., *Storia dell'idea femminista in Italia*, EDI, Torino, 1980

Corso C., Landi S., *Ritratto a tinte forti*, Giunti editore, Firenze, 1991

Danna D., *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso.*, Asterios Editore, Trieste, 2004

Danna D., *La prostituzione come ineguaglianza di genere: le politiche islandesi su strip-prostituzione-tratta*, in “*Rivista internazionale di studi di genere AG, About Gender, International Journal of Gender Studies*”, II-3, 2013

Danna D., *Cattivi costumi, Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in “*Quaderni del dipartimento di sociologia e ricerca sociale*”, XXV, Università degli studi di Trento

Davis K., *The Sociology Of Prostitution*, in “*American review of sociology*”, II – 5, 1937, p.p. 744-755

DeMasi M., *Sex, Stigma and Scapegoating: The Contagious Disease Acts of Victorian England*, in “*Social Sciences Journal*”, VII - 17, 2007, pp. 96 - 100

Doezema J. (a cura di), *Forced to Choose, Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy*, in “*Global Sex Workers Rights, Resistance And Redefinition*”, Routledge, 1998, pp. 34 – 50

Facchi A. e Giolo, O., *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, edizioni il Mulino, 2020.

Faludi S., *La liberazione delle figlie*, internazionale DCCCLXXII, 2011, pp 34-41

Fiandaca G., *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e post secolarismo*, in “*Rivista italiana di diritto e procedura penale*”, DLVIII –DLIX, 2007, pp. 546-462

Foucault M., *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 2014

Franchini G., *Lina Merlin. Madre costituente e senatrice: un tenace impegno per i diritti*, in “*Rivista internazionale di studi di genere AG, About Gender, International Journal of Gender Studies*, V- 10, 2016

Garcia M., *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso, sesso e rapporti di potere*, Einaudi, Torino, 2022

Geymonat Garofalo, G., *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna 2014.

Gunter T., *Storia della prostituzione. Dall'antichità agli anni sessanta* (1913), trad. it. VernBullough, *Die pangwe: volkerkundliche monografie eines west africanischen negerstammens, ernstwasmuth*, Berlin 1913, Odoja, Città di Castello, 2015, p. 15

Habib C., *Le consemantoureux. Rousseau, les femme set la cité*, Hachette, Parigi, 2001

Honigman J. J., AA.VV., *Culture and ethos of kaska society*, in “*Yale University press*”, New Heaven 1949

Lanfranco M., *Prostituzione e femminismo: un dibattito aperto*, in “*Micromega, per una sinistra illuminista*”, VI, 2020, pp 121 – 148, p.125.

Letizia D., *Prostituzione, storia e dibattito nell'Italia del novecento*, Mezzanti libri, Venezia, 2018

Levy J., Jakobsson P., *Sweden's Anolitionist Discourse And Law: Effect On The Dynamics Of Swedish Sex Work And On The Lives Of Sweden's Sea Workers*, in “*Criminology of Criminal Justice*”, XIV, 2014, pp. 593–607

Lombardi Vallauri E., *Lo stigma della prostituta e l'ipocrisia della cultura cattolica dominante*, in “*Micromega per una sinistra illuminista*”, VI, 2020, pp. 93-101

Lombroso, C. e Ferrero, G., *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale*, F.illi Bocca Editori, Torino, 1903

Lonzi C., *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale*, Scritti di Rivolta femminile, Milano 1974

- McCormack C. e Prostran N., *Asking for It*, in “*International Feminist Journal of Politics*”, XIV, 2012, pp. 410–414
- Macleod M.D., *Lucian, Dialogues of Courtesans*, London, William Heinemann LTD
- Mackinnon C., *Sexuality, Pornography, and Method, Pleasure Under ThePatriarch*, in “*Ethics*”, XCIX, 1989, pp. 314-346
- Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser, *Fiere di essere puttane*, 2007 trad. it, Derive Approdi, 2009
- Mandeville B., *A Modest Defence of Publick stews*, 1724
- Marx K., *Manoscritti economici – filosofici 1884*, Einaudi, Torino, 1970
- Melero R.L., *Le etère, cortigiane dell'antica Grecia*, in “*National geographic*”, versione online, luglio 2020
- Merlin A., *Discorsi parlamentari. Senato della Repubblica, segretariato generale*, servizio studi, 1998
- Montanelli I., *Addio Wanda! Rapporto Kensey sulla situazione italiana*, Longanesi, 1956
- Moran R., *Paid for: My Journey Through Prostitution*, trad. in it. in *Stupro a pagamento. La verità sulla prostituzione*, Round Robin Editrice, 2017
- Mottin D., (a cura di), *Le tradite. Prostituzione, morale e diritti delle donne*, di Elisa Salerno, Effatà Editrice, Torino, 2015
- Nussbaum M., *Objectification*, in “*Philosophy & Public Affairs*”, XXIV - 4, 1995, pp. 249-291
- Nussbaum M., *Whether From Reason Or Prejudice: Taking Monay for Bodily Services*, *The Journal of Legal Studies*, XXVII - S2, 1998, pp. 693-723
- O’Connell Davidson J., *Prostitution, Power and Freedom*, Polity press, Cambridge, 1998
- Olsaretti S., *Liberty, Desert And The Market: A Philosophical Study*, Cambridge University Press., Newyork, 2004
- Olsaretti S., *Freedom, Force and Choice: Against The Right-Based Definition of Voluntariness*, in “*The Journal of Political Philosophy*”, VI,1998, pp. 53-78
- Ottonelli V. e TorresiT. ,*When Is Migration Voluntary?*, “*International Migration Review*”, XLVII, pp. 783-813, 2013
- Pasqualini A., *Femminist Sex Works, proiezioni individuali e agire collettivo nella storia*, in “*Diacronie Studi di Storia Contemporanea*”, IV – 32, 2017, pp. 1-17
- Pattman C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti & Vitali, 2015
- Petacco A., *L'amante dell'imperatore. Amori, intrighi e segreti della contessa di Castiglione*, Mondadori, Milano, 2000
- Pizzorusso V.B., (a cura di), *M. Polo, Il Milione*, Adelphi, Milano 1975
- Prapocchiesa M., (a cura di), *Cara senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse, ragioni e sfide di una legge attuale*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2018.
- Reichard G. a., *Navaho Religion*, *Bollingen Foundation*, New York, 1950

- Rigotti C., *Prostituzione e diritto: alcune riflessioni sui modelli legislativi europei*, in “*Micromega, per una sinistra illuminista*”, VI, 2020, pp. 53-66
- Rosmini A., *Filosofia del diritto*, vol. II, Batelli, Napoli, 1845
- Rossi -Doria A., *La Libertà delle donne, voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990
- Sacra Bibbia Cristiana, Proverbi 5:3-5, Editrice Elledici, Roma, 2009
- Sapio R., *Prostituzione. Dal diritto ai diritti*, Milano, Leoncavallo libri, 1999
- Selmi G., *Prostituzioni: sostantivo femminile plurale*, in “*Micromega, per una sinistra illuminista*”, VI, 2020, pp. 34-41
- Serughetti G., *Smuggled or Trafficked? Refugee or Job Seeker? Deconstructing, Rigid Classifications by Rethinking Women’s Vulnerability*, in “*Anti-Trafficking Review* “, XI, 2018, pp. 16-35
- Serughetti G., *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in “*Rivista internazionale di studi di genere AG, About Gender, International Journal of Gender Studies*”, VIII, 2019, pp. 164-195
- Shaw A.H., *Equal Suffrage. A Problem Of Political Justice*, in “*Women In Public life. The Annal of The American Academy of Politcal and Social Science*”, LVI, 1914, pp. 94-98
- Standerini M., *Pornografie, movimento femminista e immaginario sessuale*, Manifesto libri, Roma, 1998
- Standerini M., *Prostituzione e nuovo femminismo*, memoria n. 13, p. 31-38
- Vervaele J., Cadoppi A., *Prostituzione e diritto penale*, Dike, Giuridica Editrice, 2014
- Wollstonecraft M., *A Vindication Of the Rights of Woman*, Londra, 1792